

Solar Power

All Risks

INFORMAZIONI UTILI

Preventivo n.	TPR12682073
Decorrenza	08/11/2024
Scadenza	08/11/2025

Gentile COMUNE DI VERRUA SAVOIA,
desidero ringraziarti per aver scelto Zurich.

Nelle pagine seguenti troverai le informazioni relative al preventivo che
abbiamo costruito insieme, con la soluzione da te scelta.

Ti aspettiamo per dare vita a questa nuova proposta: il tuo intermediario è
sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità.


Un cordiale saluto,

Bruno Scaroni
CEO Zurich Italia

Il tuo intermediario di fiducia è sempre a disposizione per qualsiasi
chiarimento e necessità.

 **ASSICURAZIONI RIVALTA DI DIEGO GENNARO & C. SAS**

 **CORSO GROSSETO,243 10147 TORINO TO**

 **0112267912**

 **TO013@agenziazurich.it**



 **ZURICH®**





Solar Power

Solar Power

Preventivo: **TPR12682073**
Durata Polizza: **Annuale**

CONTRATTO

Durata Polizza Annuale	Decorrenza 08/11/2024 ore 24:00	Scadenza 08/11/2025 ore 24:00	Tacito rinnovo SI
Pagamento Annuale	Scadenza rate 08/11	Indicizzazione NO	

Data emissione **14/11/2024** Vincolo **NO** Convenzione **NO**

CONTRAENTE

Ragione sociale
COMUNE DI VERRUA SAVOIA

Partita IVA
02299810016

Indirizzo
PIAZZA A.BEZZO 1 10020 VERRUA SAVOIA TO ITALIA

Recapiti di contatto
Tel.
Cell.
email: --

SINTESI GARANZIE E PREMIO LORDO (€)*

	ANNUO	DA PAGARE
<input checked="" type="checkbox"/> Danni diretti	218,49	218,56
<input checked="" type="checkbox"/> Danni indiretti	486,03	485,96
<input checked="" type="checkbox"/> Ricorso terzi	138,00	138,00
<input type="checkbox"/> Responsabilita' civile del proprietario		
TOTALE	842,52	842,52

Dettaglio premio da pagare (€)

Imponibile **689,06** Imposte **153,46** Lordo **842,52**

*I valori imponibili e delle relative imposte dei premi sono riportati nella sezione "Dettagli di premio"

Legenda: Copertura Attiva Copertura NON attiva

INTERMEDIARIO

Ragione sociale
ASSICURAZIONI RIVALTA DI DIEGO GENNARO & C. SAS

Indirizzo:
CORSO GROSSETO,243 10147 TORINO TO

Codice Mandato
0585

Codice produttore
GAA

Recapiti di contatto
Tel. 0112267912
email: TO013@agenziaturich.it
PEC: ASSICURAZIONIRIVALTA@LEGALMAIL.IT
https://www.agenziaturich.it/to013/

PREVENTIVO SENZA VALORE DI PROPOSTA. Questo preventivo è stato realizzato al solo scopo di fornire al contraente una esemplificazione ipotetica di un rapporto premi/coperture, per finalità meramente orientative. Tale documento pertanto non ha valore di proposta, non obbliga la Compagnia ai termini ed alle condizioni di seguito indicate nè, tantomeno, alla stipula di un contratto di assicurazione.

Il preventivo è disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione modello P.0646.CGA edizione 10.24 che forma parte integrante del presente preventivo.

COPIA PER IL CONTRAENTE
stampato il 14/11/2024 16:06:26





Solar Power

Preventivo: TPR12682073
 Durata: Annuale

DETTAGLIO DI PREMIO (€)

	ANNUO			DA PAGARE		
	Imponibile	Imposte	Lordo	Imponibile	Imposte	Lordo
<input checked="" type="checkbox"/> Danni diretti	178,71	39,78	218,49	178,71	39,85	218,56
<input checked="" type="checkbox"/> Danni indiretti	397,47	88,56	486,03	397,47	88,49	485,96
<input checked="" type="checkbox"/> Ricorso terzi	112,88	25,12	138,00	112,88	25,12	138,00
<input type="checkbox"/> Responsabilita' civile del proprietario						
TOTALE	689,06	153,46	842,52	689,06	153,46	842,52

Dettaglio premio da pagare sino al 08/11/2025

ALTRI DATI DI POLIZZA

Coassicurazione NO



IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Indirizzo

LOCALITA' GERBASSO, 93 - 10020, VERRUA SAVOIA (TO) ITALIA

Potenza (kWp)

30

Data di entrata in esercizio

Ottobre 2024

Altezza minima

Oltre 3 metri

L'impianto è installato

Sopra il tetto di un fabbricato civile

Distanza minima dell'impianto dai più vicini corsi d'acqua/laghi/mare

Superiore a 50 metri

Impianto in Leasing

NO

- Rispetto all'energia prodotta dall'impianto, quanto e' per autoconsumo: 70 %
- Prezzo di vendita contrattualizzato al GSE comprensivo di incentivo: .16 €
- Prezzo di acquisto dell'energia contrattualizzato con il fornitore del servizio alla sottoscrizione della polizza: .16 €

Fabbricato

Caratteristiche costruttive

CEMENTO ARMATO

Piani fuori terra

1

Anno costruzione/ristrutturazione

2000

Destinazione uso

CIVILE

- L'impianto è ubicato su edifici su cui sono state svolte operazioni di ristrutturazione del tetto atte a rendere sostenibile il peso dell'impianto? NO
- L'attività è caratterizzata da presenza continua di personale nell'arco delle 24 ore, 365 giorni anno? NO
- L'edificio costituisce dimora abituale dell'assicurato? NO

SISTEMA DI ANTIFURTO / ANTI INTRUSIONE

- Bulloneria antifurto
- Impianto antifurto e/o videosorveglianza collegato in remoto
- Recinzione (altezza minima 2 metri)

Garanzie

 Danni diretti DANNI DIRETTI PER OGNI ALTRA CAUSA

Somma assicurata: 82.535,00€ Perc. scoperto: 5,00% Minimo scoperto: 250,00€
A partire dal 01/10/2029 verrà applicato uno scoperto del 10,00 % con il minimo di 500,00 €

 DANNI DIRETTI DA INCENDIO

Limite di indennizzo: 49.521,00€ Perc. scoperto: 10,00% Minimo scoperto: 500,00€
A partire dal 01/10/2029 verrà applicato uno scoperto del 10,00 % con il minimo di 1.000,00 €

 ALLUVIONE, INONDAZIONE, FRANAMENTO E SMOTTAMENTO DEL TERRENO

Limite di indennizzo: 49.521,00€ Perc. scoperto: 10,00% Minimo scoperto: 500,00€
A partire dal 01/10/2029 verrà applicato uno scoperto del 10,00 % con il minimo di 1.000,00 €

 EVENTI ATMOSFERICI

Limite di indennizzo: 49.521,00€ Perc. scoperto: 15,00% Minimo scoperto: 1.750,00€
A partire dal 01/10/2029 verrà applicato uno scoperto del 20,00 % con il minimo di 2.500,00 €

 GUASTO ALLE MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO

Limite di indennizzo: 82.535,00€ Perc. scoperto: 15,00% Minimo scoperto: 500,00€
A partire dal 01/10/2029 verrà applicato uno scoperto del 20,00 % con il minimo di 2.500,00 €



GARANZIE OPZIONALI

 ATTI DI TERZI (ESCLUSO FURTO)Limite di indennizzo: **49.521,00€** Perc. scoperto: **30,00%** Minimo scoperto: **5.000,00€** Premio imponibile: **23,26€** **ATTI DI TERZI (SOLO FURTO)**Limite di indennizzo: **24.760,50€** Perc. scoperto: **30,00%** Minimo scoperto: **5.000,00€** Premio imponibile: **30,34€** **FURTO CAVI DI COLLEGAMENTO**Sottolimito di indennizzo: **24.760,50€** Perc. scoperto: **15,00%** Minimo scoperto: **1.000,00€** Premio imponibile: **30,34€**A partire dal **01/10/2029** verrà applicato uno scoperto del **30,00%** con il minimo di **2.500,00 €** **TERREMOTO**Limite di indennizzo: **49.521,00€** Perc. scoperto: **10,00%** Minimo scoperto: **500,00€** Premio imponibile: **11,50€**A partire dal **01/10/2029** verrà applicato uno scoperto del **10,00%** con il minimo di **1.000,00 €** **Danni indiretti** **DANNI INDIRETTI**Somma assicurata: **10.000,00€** Periodo di indennizzo (giorni): **120GIORNI** Franchigia: **5GIORNI** **DANNI INDIRETTI DA GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO** **DANNI INDIRETTI - AUTOCONSUMO**Somma assicurata: **10.000,00€** Periodo di indennizzo (giorni): **120GIORNI** Franchigia: **5GIORNI** **DANNI INDIRETTI DA GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO - AUTOCONSUMO** **Ricorso terzi** **RICORSO TERZI**Massimale: **250.000,00€** Perc. scoperto: **10,00%** Minimo scoperto: **1.500,00€**



Responsabilita' civile del proprietario

Questionario di prodotto

DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'IMPIANTO

Marca e modello dei moduli
vedi scheda

Marca e modello Inverter
vedi scheda

Numero Inverter
2

Num. moduli connessi a ciascun Inverter
vedi scheda

Sistema di Telecontrollo
NO

Manutenzione
Si, prestata da personale esterno

Ricambi disponibili presso il Contraente/Assicurato
NO

Garanzie richieste:
vedere elenco riportato nel paragrafo "Garanzie"

Numero, Marca e modello Batterie

Questionario di impianto

Tipo pannello
Silicio monocristallino

Reazione al fuoco
Classe 2 (UNI 9177)

Resistenza grandine
Certificato @ 25mm (CEI 61215)

Manutenzione
Contratto manutenzione programmata

Il Contraente è consapevole che i presenti questionari formano parte integrante del contratto.

Il Contraente afferma che le dichiarazioni sottoscritte sono veritiere e acconsente a eventuali accertamenti qualora richiesti dalla Compagnia



**Allegato alla Polizza n. TPR12682073
INFORMATIVA PRIVACY**

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, potrà svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il "**Regolamento**") forniamo, pertanto, qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

1) IDENTITA' E DATI DI CONTRATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il **Titolare del Trattamento** è Zurich Insurance Europe AG Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito per brevità la Società o Compagnia) con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione, avente sede in Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano (la "**Società**").

Potrà contattare il Titolare, indirizzando la Sua comunicazione all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati ad uno dei seguenti recapiti: inviando un'e-mail all'indirizzo privacy@it.zurich.com ovvero scrivendo a mezzo posta alla sede sopra riportata.

2) FINALITA' DEL TRATTAMENTO
a) Finalità contrattuali e di legge

I Suoi dati personali – ivi compresi i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società:

- (i) al fine di **fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore richieste**, ivi compresa la registrazione e l'accesso al servizio attraverso il quale consultare la Sua posizione relativa ai Suoi contratti assicurativi in essere con la Società (c.d. Area Clienti);
- (ii) per ogni altra **finalità connessa ad obblighi di legge, regolamentari, disciplina comunitaria** e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite dalla Società. Per finalità assicurative sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza, predisposizione e stipulazione di contratti assicurativi, raccolta del premio assicurativo, accesso alla c.d. Area Clienti, liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno.

Alcuni dati personali vengono acquisiti dalla Società indirettamente, ossia da terzi soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, per i prodotti della responsabilità civile auto (in breve RCA) che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi).

Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo: per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il seguente paragrafo 7 "*Esistenza di un processo decisionale automatizzato*". La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l'accadimento di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità deriva dalla sottoscrizione di un contratto assicurativo ovvero dalla richiesta di un preventivo/quotazione per la stipula di un contratto e dai correlati obblighi legali ed un eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per la nostra Società di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti, ivi compresi la quotazione, la registrazione e l'accesso al servizio c.d. Area Clienti.

b) Finalità di marketing e ricerche di mercato

I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per **finalità di marketing**, quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'Area Clienti, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di **condurre ricerche di mercato**, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

c) Rilevazioni statistiche

I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.

d) Comunicazioni a terzi al fine di consentire agli stessi loro proprie iniziative di marketing

I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali Società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.



e) Soft Spam

Le ricordiamo, inoltre, che sulla base della normativa vigente, la Società potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fornite in occasione dell'acquisto di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo per proporle prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da Lei acquistati. Tuttavia, qualora non desiderasse ricevere tali comunicazioni, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da Lei ricevute. La Società, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività.

Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), d) ed e), si precisa che il mancato conferimento del consenso, la sua revoca o la mancata comunicazione dei dati non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

3) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E LEGITTIMO INTERESSE

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- (iii) punto 2 a) (*trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge*), la base giuridica degli stessi sono:
 - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione – e contrattuali del rapporto, ivi incluse le attività di raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri);
 - (ii) la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo);
 - (iii) l'interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagini, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- (iv) punti 2 b), c) ed e) (*trattamenti svolti per finalità di marketing, finalità statistiche e comunicazione a terzi*) la base giuridica degli stessi sono i rispettivi consensi eventualmente prestati;
- (v) punto 2 e) (*soft spam*) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società all'utilizzo delle coordinate di posta elettronica di un cliente all'invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto assicurativo con Lo stesso intercorrente.

4) CATEGORIE DI DESTINATARI DAI DATI PERSONALI

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- (vi) punto 2 a) (*trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge*), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori; (ii) intermediari assicurativi (agenti, broker, banche); (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (v) legali; periti; medici; centri medici; soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati; (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione; (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consorzi, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.
- (vii) punti 2 b), c), d) ed e) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii) società di servizi, fornitori, outsourcers.

5) TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI

I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero, prevalentemente verso paesi Europei. I dati personali possono tuttavia essere trasferiti verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, sede della società capogruppo). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile ed adottando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Si precisa a tal riguardo che i trasferimenti verso Paesi extra europei - in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea - avvengono sulla base delle "Clausole Contrattuali Tipo" emanate dalla Commissione medesima quale garanzia del corretto trattamento. Potrà in ogni caso sempre contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti riportati nel paragrafo 1 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei Suoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.

6) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodi di tempo:

- a) dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 60 giorni dalla data di decorrenza del preventivo/quotazione;
- b) dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
- c) dati inerenti alle attività antifrode: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
- d) dati inerenti alle attività di contrasto al terrorismo: 10 anni;
- e) dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
- f) dati trattati per finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

7) ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

La informiamo che la Società, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connotato con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).



Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l'inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati "Scatola Nera". In questo caso, la Società potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all'attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l'uso di tali strumentazioni in ausilio all'attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagagini nascenti da eventi stradali.

Infine, la Società può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività anti frode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

8) I SUOI DIRITTI

Le ricordiamo che gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento, Le riconoscono numerosi diritti, tra cui il diritto di:

- a) accedere ai dati personali che lo riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento;
- b) ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento effettuato sui propri dati (ivi incluso, ove possibile, il diritto all'oblio e la cancellazione);
- c) opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati;
- d) proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Le ricordiamo che ove avesse conferito il Suo libero consenso alle attività di cui ai precedenti punti 2 b), c) e d) (*finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, comunicazioni a terzi*), potrà in qualsiasi momento revocare il Suo consenso. A tal proposito si precisa che la revoca, anche ove fosse espressa con riguardo ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo. Potrà, inoltre, sempre comunicare la volontà di non ricevere più comunicazioni di cui al punto 2 e) (soft spam).

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nel paragrafo 1, che qui si riportano per Sua maggiore comodità: E-mail privacy@it.zurich.com; ovvero scrivendo alla Società all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo di Milano, Via Benigno Crespi, 23 (20159).






Solar Power All Risks

Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi:
Danni diretti, Danni indiretti, Responsabilità Civile
del proprietario - solo per impianti in leasing.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 10.2024
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 10.2024
- Glossario e Condizioni di Assicurazione redatte secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari - edizione 10.2024

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Polizza All Risks per impianti fotovoltaici

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

**ZURICH**

Zurich Insurance Europe AG
Rappresentanza Generale per l'Italia

Solar Power All Risks

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania - Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura gli impianti di produzione di energia elettrica di origine fotovoltaica, installati a servizio di abitazioni civili (queste ultime per impianti superiori a 25 kW, mentre per impianti pari o al di sotto di questa potenza la Compagnia si riserva di valutarne l'inserimento in copertura) o attività produttive, per i Danni Diretti, i Danni Indiretti e la Responsabilità Civile del Proprietario per Danni a Terzi solo per impianti in leasing.



Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa sempre presente in polizza è per:

✓ **Danni Diretti:** i danni materiali e diretti causati all'impianto fotovoltaico assicurato, compreso il sistema di accumulo con batteria se presente e assicurato, da un evento improvviso ed accidentale quale: incendio, fenomeni atmosferici, alluvione, inondazione, guasto alle macchine, fenomeno elettrico.

E' possibile inoltre personalizzare la copertura con altre garanzie opzionali quali il terremoto e gli atti di terzi.

Le garanzie opzionali, sottoscrivibili solo in abbinamento alla copertura "Danni Diretti", sono relative a:

✓ **Danni Indiretti:** perdite di profitto e maggiori costi sostenuti per acquistare l'energia elettrica derivanti dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a seguito di sinistro indennizzabile della copertura assicurativa Danni Diretti.

✓ **Danni a Terzi:** i danni cagionati a terzi a seguito di sinistro indennizzabile della copertura assicurativa Danni Diretti o, solo per impianti in leasing, i danni a terzi verificatisi in relazione alla proprietà del bene assicurato.

Le garanzie vengono prestate sino al raggiungimento dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e massimali convenuti e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Le franchigie, gli scoperti di polizza e i danni che eccedono i massimali pattuiti;
- ✗ danni subiti dai macchinari prima del collaudo; in fase di costruzione, montaggio, smontaggio, messa in servizio anche se in connessione a lavori di manutenzione o revisione;
- ✗ I difetti di rendimento;
- ✗ In riferimento alla garanzia danni a terzi: non sono considerati terzi il contraente, l'assicurato, i rappresentanti legali, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori del contraente e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con esso conviventi e le persone di cui l'assicurato debba rispondere e/o che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio per il contraente.



Ci sono limiti di copertura?

In riferimento ai Danni Diretti:

- ! scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina (per tutti salvo quanto eventualmente derogato), ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
- ! esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
- ! dolo del contraente, dell'assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- ! inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento dei macchinari assicurati, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
- ! ordinanze o disposizioni di autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del macchinario; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;

- ! i difetti di cui il contraente, l'assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza, o ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza;
- ! eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, l'installatore, il costruttore e/o manutentore;
- ! fenomeno elettrico, guasti meccanici, elettrici ed elettronici del Macchinario (salvo quanto eventualmente derogato);
- ! urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del contraente o dell'assicurato;
- ! montaggio, smontaggio, manutenzione, aggiornamento e miglioramento e relative spese di macchinario;
- ! errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione (salvo quanto parzialmente derogato);
- ! deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione e qualsiasi danno di natura estetica;
- ! inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del Macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- ! umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, muffa, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
- ! eruzione vulcanica, maremoto e terremoto (salvo quanto eventualmente derogato);
- ! macchinario in genere, prima del positivo completamento dei collaudi di accettazione;
- ! macchinario o parti di esso, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio anche se in connessione a lavori di manutenzione o revisione;
- ! linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dal perimetro esterno dell'impianto;
- ! qualsiasi tipo di danno indiretto (salvo eventuale attivazione di apposita garanzia);
- ! i danni al Macchinario in leasing o noleggiato di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurato da altre Polizze per il medesimo rischio;
- ! i danni derivanti da virus informatici, da accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti non autorizzati e da cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici;
- ! i danni derivanti da malattia trasmissibile intesa come qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro con le specificità indicate nel contratto.

In riferimento alla danni indiretti:

- ! tutto quanto non è indennizzabile in forza della garanzia danni diretti;
- ! serrate, provvedimenti imposti dalle autorità, stati di guerra in genere;
- ! mancata disponibilità da parte dell'assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- ! difficoltà di ricostruzione, limitazione dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'autorità;
- ! perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività;
- ! dolo del contraente, dell'assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

In riferimento alla danni a terzi:

- ! i danni, cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell'uso e della conduzione delle Cose assicurate;
- ! i danni alle altre cose date in locazione dal Locatore;
- ! furto;
- ! inquinamento in genere;
- ! atti o eventi dovuti a responsabilità del costruttore, o fornitore, o installatore, o manutentore del macchinario;
- ! detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! danni di qualsiasi natura derivanti da perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici;
- ! i danni riconducibili a malattie trasmissibili, intendendosi per queste ultime qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro organismo;
- ! i danni riconducibili a "epidemie" o "pandemie", così qualificate dall' Organizzazione Mondiale della Sanità, ivi inclusa, fra queste, la c.d. COVID 19.

Per l'elenco completo si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per l'impianto fotovoltaico assicurato, compreso il sistema di accumulo con batteria se presente e assicurato, installato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto il contraente e l'assicurato, se persona diversa, devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
Se in corso di contratto si verificano cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato, il contraente e/o l'assicurato devono immediatamente comunicarli per iscritto alla Compagnia. **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché l'annullamento della polizza o il recesso della Compagnia, ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice Civile.**
- Il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono comunicare tempestivamente e per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio.



Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede il pagamento anticipato del premio e, in caso di contratto con tacito rinnovo è possibile chiedere il frazionamento in due rate semestrali. In caso di pagamento frazionato del premio non sono previsti oneri aggiuntivi.

In caso di tacito rinnovo, **il Premio di rinnovo verrà determinato dalla Compagnia, ad ogni scadenza annuale del contratto, applicando un incremento pari al 3% del premio imponibile, al fine di adeguare il premio alla vetustà ovvero all'età crescente dell'impianto.**

Il premio comprensivo delle imposte è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti comincia dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio se questo è successivo alla sottoscrizione del contratto.

La copertura finisce alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Il contratto ha durata annuale e può essere stipulato con o senza tacito rinnovo.

Per i contratti stipulati con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, il contratto viene tacitamente rinnovato per il periodo di 1 (uno) anno.

In caso di mancato pagamento dei premi e trascorsi 30 giorni dalla scadenza, Zurich sospenderà la copertura assicurativa fino a quanto non verranno regolarizzati i pagamenti. La copertura assicurativa riprenderà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

In fase di tacito rinnovo la Compagnia, anche per il tramite dell'intermediario assicurativo, ha la facoltà di proporre nuove condizioni di Premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di Polizza (quali a titolo meramente esemplificativo: massimali, limiti, scoperti, franchigie), alle stesse condizioni contrattuali di cui al presente Set Informativo. In tal caso il semplice mancato pagamento del premio comporta la cessazione automatica del contratto per disdetta alla data di scadenza.

In caso di Polizza senza tacito rinnovo, il contratto cessa automaticamente alla sua scadenza; la Compagnia si riserva la facoltà di formulare diverse condizioni contrattuali e/o variazioni di Premio rispetto a quelle applicate al contratto in essere che saranno fornite presso l'Intermediario assicurativo al quale è assegnato il presente contratto almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto stesso. Il Contraente, dopo aver preso visione delle condizioni, può accettarle attraverso il pagamento del Premio; qualora non dovesse accettarle, **il contratto si intende risolto dalle ore 24.00 del giorno della scadenza dello stesso.**



Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto stipulato con tacito rinnovo, le parti possono disdire la polizza, cioè non procedere al rinnovo, mediante invio di una lettera raccomandata A/R o PEC almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

In caso di contratto stipulato senza tacito rinnovo, non è necessario l'invio di alcuna disdetta e il contratto terminerà alla fine dell'annualità in corso.

Dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, è possibile recedere dall'assicurazione; in questo caso sia Zurich che il contraente devono darne comunicazione all'altra parte tramite raccomandata o PEC con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, la stessa rimborserà, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.

Polizza All Risks per impianti fotovoltaici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance Europe AG
Rappresentanza Generale per l'Italia

Solar Power All Risks

Data di ultimo Aggiornamento: ottobre 2024. Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance Europe AG. Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2023 della Zurich Insurance Plc, il patrimonio netto è pari a 1.460 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 1.452 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP). L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 176% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.099 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 494 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 1.937 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 1.602 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa sempre presente in polizza è per Danni Diretti: i danni materiali e diretti causati all'impianto fotovoltaico assicurato, compreso il sistema di accumulo con batteria se presente e assicurato, da un evento improvviso ed accidentale quale: incendio, fenomeni atmosferici, alluvione, inondazione, guasti meccanici ed elettrici.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

GARANZIE OPZIONALI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Atti di terzi	La Compagnia risponde dei danni derivanti da atti di terzi quali, a titolo esemplificativo, furto e atto vandalico.
Danni indiretti	La Compagnia indennizza le perdite di profitto e i maggiori costi sostenuti per acquistare l'energia elettrica (rispettivamente per la quota parte di energia elettrica non prodotta e non scambiata con il GSE e per la quota parte di energia elettrica non autoconsumata) che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito il macchinario assicurato per Danni diretti, guasto alle macchine e fenomeno elettrico, e atti di terzi (se l'opzione è stata attivata).
Ricorso terzi	La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro al macchinario assicurato, indennizzabile a termini di polizza.

<p>Responsabilità civile del proprietario (Impianti in Leasing)</p>	<p>La Compagnia si obbliga a tenere indenne il proprietario del macchinario assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di indennizzo (risarcimento), di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del macchinario assicurato.</p>
--	--

 **Che cosa NON è assicurato?**

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 **Ci sono limiti di copertura?**

<p>Danni diretti</p>	<p>Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina (per tutti salvo quanto eventualmente derogato), ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere; • esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; • mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; • dolo e/o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; • inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive; • ordinanze o disposizioni di autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del macchinario; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere; • difetti di cui il contraente, l'assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza; • eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, l'installatore, il costruttore e/o manutentore; • fenomeno elettrico, guasti meccanici, elettrici ed elettronici del macchinario (salvo quanto eventualmente derogato); • urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del contraente o dell'assicurato; • montaggio, smontaggio, manutenzione, aggiornamento e miglioramento e relative spese di macchinario; • errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione (salvo quanto parzialmente derogato); • deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, e qualsiasi danno di natura estetica; • assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di macchinario; • lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento; • malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici; • inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; • impiego di esplosivi in genere; • umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, muffa, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione; • eruzione vulcanica, maremoto e terremoto (salvo quanto eventualmente derogato). <p>Sono inoltre esclusi i danni subiti o provocati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a cavi interrati se non protetti da appositi manufatti e/o condutture. <p>Proprietà e beni esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione; • macchinario o parti di esso, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio anche se in connessione a lavori di manutenzione o revisione; • linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dal perimetro esterno dell'impianto; • pannelli "stand alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali o per qualsiasi altra destinazione d'uso.
-----------------------------	--


	<p>Sono comunque sempre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualsiasi tipo di danno indiretto (salvo eventuale attivazione di apposita garanzia); • gli aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi/ordinanze; • i difetti di rendimento; • maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto; • danni a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze per il medesimo rischio; • ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche; • i danni derivanti da virus informatici, da accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti non autorizzati e da cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici; • i danni derivanti da malattia trasmissibile intesa come qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro con le specificità indicate nel contratto.
<p>Guasto alle macchine e/o fenomeno elettrico</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; • connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell'assicurato; • i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici ed elettronici del macchinario (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è nei contratti di assistenza tecnica e cioè: <ul style="list-style-type: none"> • controlli di funzionalità; • manutenzione preventiva; • attività di eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; • attività di eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.
<p>Atti di terzi</p>	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni causati da o dovuti a colpa grave del contraente, dell'assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone di cui l'assicurato debba rispondere; • i danni da attacchi chimici; • denaro contante, carte valori e titoli di credito.
<p>Danni indiretti</p>	<p>La Compagnia non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della garanzia danni diretti, della polizza causato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • serrate, provvedimenti imposti dalle autorità, stati di guerra in genere; • mancata disponibilità da parte dell'assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività; • difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'autorità; • da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti. <p>La Compagnia non risponde inoltre di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • penali o indennità o multe dovute a terzi; • giornate di sospensione dell'attività assicurata (intendendosi per tale l'attività di produzione di energia elettrica) che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato. <p>La Compagnia non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; • revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti. <p>Sono inoltre escluse le perdite dovute a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dolo del contraente, dell'assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; • atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, atti di terrorismo e sabotaggio mediante attacchi di natura chimica e batteriologica; • difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese; • mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

<p>Ricorso terzi</p>	<p>Non sono compresi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; • da furto; • derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal contraente o dall'assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; • derivanti da responsabilità civile professionale; <p>Sono altresì esclusi gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785-<i>bis</i> e 1786 del codice civile.</p> <p>Non sono comunque considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente e persone di cui l'assicurato deve rispondere per legge; • quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell' art. 2359 c.c., nonché gli amministratori delle medesime.
<p>Responsabilità civile del proprietario (Impianti in leasing)</p>	<p>La "responsabilità civile del proprietario" non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni, cui debba rispondere il contraente in dipendenza dell'uso delle cose assicurate; • i danni alle altre cose date in locazione dal locatore; • i danni da furto; • tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione; • i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dal contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore; • i danni da inquinamento in genere; • danni dovuti a responsabilità facenti capo al costruttore, o fornitore, o installatore, o manutentore delle cose assicurate; • danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; • danni di qualsiasi natura derivanti da perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da: <ul style="list-style-type: none"> - virus informatici di qualsiasi tipo; - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso; - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; <p>anche se causati da atti dolosi, Atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni riconducibili a malattie trasmissibili, intendendosi per queste ultime qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro organismo in cui: <ul style="list-style-type: none"> - la sostanza o l'agente include, ma non è limitato a, virus, batteri, parassiti o altri organismi o qualsiasi loro variazione, siano essi considerati viventi o meno - il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trasmissione per via aerea, trasmissione tramite fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi, e - la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni fisiche, patologie, danni alla salute, al benessere o alla proprietà dell'uomo; • i danni riconducibili a "epidemie" o "pandemie", così qualificate dall' Organizzazione Mondiale della Sanità, ivi inclusa, fra queste, la c.d. COVID 19. <p>Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; • quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio per il Contraente, siano essi dipendenti e non di quest'ultimo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro Il contraente o l'assicurato deve sempre denunciare il sinistro per iscritto all'Intermediario assicurativo di riferimento o alla Compagnia.</p> <p>Per le Sezioni Danni diretti, indiretti e Responsabilità civile del proprietario si deve anche tener conto degli obblighi e dei termini di seguito specificati.</p> <p>Presentare la denuncia sottoscritta del Sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza; denuncia che deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del Sinistro; • generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili; • tipologia ed elenco dettagliato dei danni e indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito; • dichiarazione di esistenza o di inesistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia); • recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell'Assicurato. <p>L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).</p> <p>Oltre alla denuncia scritta dovrà essere consegnata copia dei seguenti documenti, salvo quanto diversamente indicato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. verbale dei vigili del fuoco e di altre autorità intervenute; 2. in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia della denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; 3. eventuale documentazione sulle cause del Sinistro; 4. fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto; 5. fotografie del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione; 6. fotografie e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità; 7. fotografie e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento degli stessi beni; 8. contratto di leasing (se il Macchinario è in leasing); 9. eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante; 10. indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni; 11. copia del contratto di manutenzione del macchinario e della certificazione dei lavori manutentivi eseguiti. 12. copia contratto di installazione e collaudo del Macchinario. <p>Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione Non esistono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese Non è prevista la gestione dei sinistri da parte di altre compagnie.</p>
	<p>Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>La Compagnia ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della denuncia e di tutta la documentazione richiesta, per formulare una proposta di Indennizzo o respingere la richiesta di indennizzo, per le garanzie danni diretti, danni indiretti o per comunicare l'eventuale non operatività della polizza per la garanzia Responsabilità civile del proprietario - solo per impianti in leasing.</p> <p>Sono previste ulteriori tempistiche in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva da parte di Zurich o quando vengano incaricati dei consulenti (es. periti, accertatori).</p> <p>Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso per le garanzie danni diretti e danni indiretti, ed entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso per la garanzia responsabilità civile del proprietario - solo per impianti in leasing.</p>

 **Quando e come devo pagare?**

Premio	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Compagnia, la stessa rimborserà, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.

 **Quando comincia la copertura e quando finisce?**


Durata	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Il contraente non può sospendere le garanzie. Tuttavia l'assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

 **Come posso disdire la polizza?**

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 **A chi è rivolto questo prodotto?**

Si rivolge a chi vuole assicurare gli impianti di produzione di energia elettrica di origine fotovoltaica, installati a servizio di abitazioni civili (queste ultime per impianti superiori a 25 kW, mentre per impianti pari o al di sotto di questa potenza la Compagnia si riserva di valutarne l'inserimento in copertura) o attività produttive.

 **Quali costi devo sostenere?**

- **Costi di intermediazione**

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 12,54%, calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it nella sezione dedicata ai reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
----------------------------------	---

ALL'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di Assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich.it.</p> <p>Zurich Insurance Europe AG è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania ed è sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari. Zurich Insurance Europe AG svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>
------------------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto, o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Glossario e Condizioni di Assicurazione






Solar Power
All Risks



Indice

Glossario 3 di 25

Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie

	Che obblighi ho?	5 di 25
	Quando e come devo pagare?	6 di 25
	Quando comincia e quando finisce la copertura?	6 di 25
	Come posso disdire il contratto?	7 di 25
	Altre informazioni	7 di 25

Sezione 2 - Danni Diretti

	Dove e quando vale la copertura?	9 di 25
	Che cosa è assicurato e come?	9 di 25
	Che cosa non è assicurato?	12 di 25
	Cosa fare in caso di Sinistro?	14 di 25
	Come è gestito il Sinistro?	15 di 25

Sezione 3 - Danni Indiretti

	Dove e quando vale la copertura?	19 di 25
	Che cosa è assicurato e come?	19 di 25
	Che cosa non è assicurato?	19 di 25
	Cosa fare in caso di Sinistro?	20 di 25
	Come è gestito il Sinistro?	20 di 25

Sezione 4 - Responsabilità Civile del proprietario - solo per impianti in leasing

	Dove e quando vale la copertura?	23 di 25
	Che cosa è assicurato e come?	23 di 25
	Che cosa non è assicurato?	23 di 25
	Cosa fare in caso di Sinistro?	24 di 25
	Come è gestito il Sinistro?	24 di 25

Legenda



Che cosa è assicurato e come?

Descrive i contenuti e il funzionamento delle singole garanzie e delle eventuali limitazioni (ad esempio le Franchigie) e declina le garanzie che sono sempre operative e quelle opzionali. Le garanzie acquistate e le relative caratteristiche (ad esempio: limiti e Massimali) sono indicate in Polizza



Che cosa non è assicurato?

Descrive le esclusioni ovvero danni od eventi e/o persone non assicurabili che sono esclusi dalla copertura assicurativa



Cosa fare in caso di Sinistro?

Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Sinistro (ad esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo).



Come è gestito il Sinistro?

Fornisce le informazioni sulla procedura e sulle tempistiche di accertamento del Sinistro da parte della Compagnia ed i tempi e le modalità di liquidazione dell'Indennizzo.



Dove vale la copertura

Descrive l'ambito geografico di validità della copertura.



Che obblighi ho?

Descrive gli obblighi e gli adempimenti che derivano al *Contraente/Assicurato* all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



Quando e come devo pagare?

Fornisce le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei Premi.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

Descrive le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto ed anche le modalità di rinnovo.



Come posso disdire la Polizza

Fornisce le informazioni sulle modalità di disdetta del contratto ed i tempi.



Altre informazioni

Fornisce ulteriori informazioni a supporto e a completamento di un determinato argomento.

Alcune *Parole* sono scritte sempre in ***corsivo*** e con la prima lettera maiuscola: sono quelle spiegate nel **Glossario**.

Glossario

Ai termini ed espressioni seguenti, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Altezza minima: la distanza, in linea verticale, da terra o da piani facilmente accessibili (intendendosi per tali piani a cui è possibile avere libero accesso senza l'uso di mezzi artificiali o particolare agilità personale), del più basso dei moduli fotovoltaici che compongono l'*Impianto*.

Annualità: in una copertura assicurativa si intende il periodo di 12 mesi (1 anno) decorrenti dalla data di effetto della copertura (es. 12/3/2023 -12/03/2024).

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dalla *Assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di *Assicurazione*.

Atto di sabotaggio organizzato: atto di chi, per motivi, politici, militari, religiosi o similari, distrugge, danneggia o rende inservibili le *Cose assicurate* al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Atti di terzi: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici, incendio doloso, Furto delle *Cose assicurate*, *Atto di terrorismo* (ad esclusione degli attacchi di natura chimica e batteriologica) e atto di sabotaggio.

Atto di terrorismo: atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsivoglia organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Autoconsumo: possibilità di consumare in loco, in abitazioni civili o attività produttive, tutta o in parte, l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico assicurato per far fronte ai fabbisogni energetici di tali abitazioni civili o attività produttive.

Azienda: il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Codice del Consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i.

Compagnia: l'impresa assicuratrice, cioè Zurich Insurance Europe AG, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Comunicazioni: lo scambio di informazioni o notizie tra le parti effettuate per lettera raccomandata o tramite PEC (posta elettronica certificata), alle quali sono parificati telex, telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa.

Contraente: il soggetto che stipula l'*Assicurazione*.

Cose assicurate: i beni oggetto della copertura assicurativa (vedi "*Macchinario*").

Danno indennizzabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di *Polizza*, senza tener conto di eventuali *Deducibili* (*Scoperti e Franchigie*) e limiti di *Indennizzo*.

Danni di serie: pluralità di eventi dannosi originatisi dalla stessa causa, anche se manifestatasi in più parti dell'*Impianto* ed in momenti diversi.

Data di entrata in esercizio: si intende la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- 1) l'*Impianto* è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
- 2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
- 3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.

Deducibile: *Franchigia* o *Scoperto* da applicarsi per ogni *Sinistro*.

Diaria: l'importo giornaliero riconosciuto dalla *Compagnia* per la minor produzione di energia elettrica da parte dell'*Impianto* fotovoltaico assicurato a causa di un *Sinistro* indennizzabile che lo abbia colpito.

Franchigia: l'importo prestabilito in cifra fissa che l'Assicurato tiene a suo carico in caso di *Sinistro* e per il quale la *Compagnia* non riconosce l'Indennizzo.

Fenomeno elettrico: tutti i danni derivanti ai *Macchinari* da guasti e/o rotture originati da cause esterne di natura elettrica.

Guasti macchine: tutti i danni derivanti ai *Macchinari* da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (art. 624 c.p.).

GSE (Gestore Servizi Energetici) SpA: il GSE (Gestore Servizi Energetici) è il soggetto attuatore che qualifica gli *Impianti* fotovoltaici, eroga gli incentivi ed effettua attività di verifica.

Impianto: vedi la definizione di *Macchinario*.

Indennizzo: la somma dovuta dalla *Compagnia* all'Assicurato in caso di *Sinistro* a termini di *Polizza*.

Intermediario assicurativo: la persona fisica o giuridica, iscritta nel registro unico degli *Intermediari assicurativi* e riassicurativi (RUI) di cui all'art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Macchinario: l'*Impianto* fotovoltaico, comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto dedicati e tutto quanto necessita al suo funzionamento. È compreso anche il sistema di accumulo con batteria, se è parte dell'impianto assicurato e rientra nella somma assicurata.

Massimale: somma sino a concorrenza della quale la *Compagnia* presta la garanzia.

Periodo di Indennizzo (specifico per l'*Assicurazione* Danni Indiretti): il periodo che ha inizio alla data di denuncia del *Sinistro*, avente come limite la durata indicata al punto 3.14 - Periodo di Indennizzo, durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del *Sinistro*. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del *Sinistro*.

Polizza: il documento che prova la stipulazione del contratto di *Assicurazione* e che sintetizza i dati relativi al contratto, compresi quelli dell'Assicurato, quelli amministrativi (la durata, le scadenze, le garanzie fornite e i dati tecnici delle coperture) e le dichiarazioni rese ai sensi del Codice civile art. 1892 e seguenti.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Questionario di prodotto: il documento che il *Contraente* deve compilare prima della stipulazione dell'*Assicurazione* contro i danni al *Macchinario*. Esso forma parte integrante della *Polizza* e contiene le informazioni relative al *Macchinario*. Le informazioni fornite dal *Contraente* servono alla *Compagnia* per valutare il *Rischio* e stabilirne le condizioni di assicurabilità.

Questionario di impianto: il documento che il *Contraente* deve compilare prima della stipulazione dell'*Assicurazione* contro i danni al *Macchinario*. Esso forma parte integrante della *Polizza* e contiene le specifiche informazioni relative ai seguenti punti:

- A) Tipo di pannello
- B) Reazione al fuoco
- C) Resistenza grandine
- D) Manutenzione

Le informazioni fornite dal *Contraente* servono alla *Compagnia* per valutare il *Rischio* e stabilirne le condizioni di assicurabilità.

Risarcimento: la somma dovuta dalla *Compagnia* a terzi per i danni a questi causati dall'Assicurato.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

Scoperto: la percentuale del *Danno indennizzabile* che viene dedotta dal *Danno indennizzabile* stesso e che l'Assicurato tiene a suo carico.

Sinistro: il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Somma assicurata: il valore assicurabile alla Partita *Macchinario*, intendendosi con valore assicurabile il costo di rimpiazzo a nuovo degli *Impianti* e delle apparecchiature, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con un bene nuovo uguale oppure, se questo non fosse più disponibile, con un bene equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

Sezione 1

Norme comuni a tutte le garanzie

Avvertenza

A norma dell'articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private", si richiama l'attenzione del *Contraente* e dell'*Assicurato* sulle clausole evidenziate in grassetto che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero oneri ed obblighi a carico del *Contraente* e dell'*Assicurato*.

Che obblighi ho?



1.1 - Dichiarazioni del *Contraente* e dell'*Assicurato*

Il *Contraente* e l'*Assicurato* devono indicare alla *Compagnia* tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del *Rischio*. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze.

Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che:

- le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il *Contraente* o l'*Assicurato* conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la perdita totale del diritto all'*Indennizzo*. In questo caso, la *Compagnia* ha diritto a chiedere l'annullamento del contratto, a condizione che lo abbia comunicato al *Contraente* entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il *Sinistro* si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la *Compagnia* non è tenuta a pagare la *Somma assicurata*. In ogni caso la *Compagnia* ha diritto a trattenere il *Premio* convenuto per il primo anno e ai *Premi* relativi al periodo di *Assicurazione* in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento.
- le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla *Compagnia* di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di *Sinistro*, di pagare un *Indennizzo* ridotto. Nello specifico, la *Compagnia* può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifici un *Sinistro* la *Compagnia* pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il *Premio* convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del contratto (cfr. art. 1893 c.c.).

1.2 - Valutazione del *Rischio*

Le circostanze influenti sulla valutazione del *Rischio* sono quelle desunte dalle dichiarazioni del *Contraente* o dell'*Assicurato*, rese ai fini dell'*Assicurazione*, in base alle quali la *Compagnia* ha prestato il suo consenso e determinato il *Premio*.

1.3 - Aggravamento del *Rischio*

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono avvisare subito la *Compagnia* se, durante il contratto, sopraggiungono circostanze che aumentano la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (cd Aggravamento del *Rischio*).

La comunicazione deve essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC (posta elettronica certificata). La *Compagnia*, ricevuta la comunicazione, potrà recedere dal contratto, oppure aggiornarlo proponendo differenti condizioni di *Assicurazione*. La mancata *Comunicazione* alla *Compagnia* degli aggravamenti di *Rischio* può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*.

1.4 - Buona fede

Si conviene che, l'omissione della dichiarazione da parte del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante il *Rischio*, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al *Risarcimento* dei danni, **sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il *Contraente* e/o l'*Assicurato* avrà l'obbligo di corrispondere alla *Compagnia* il maggior *Premio* proporzionale al maggior *Rischio* che ne deriva**, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si sia verificata. La presente estensione non è operante per i punti 2.30 - Variazione del *Deducibile*, 3.15 - Variazione del *Deducibile* e 4.10 - Variazione del *Deducibile*.

1.5 - Diminuzione del *Rischio*

Si ha diminuzione del *Rischio* quando nel corso del contratto la probabilità che si verifichi un *Sinistro* diminuisce.

Anche in questo caso è necessaria la comunicazione **tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata)** alla *Compagnia*, che procederà alla riduzione del *Premio* a decorrere dalla scadenza del *Premio* o dalla rata di *Premio* successiva alla comunicazione.

La *Compagnia* rinuncia al diritto di recedere dal contratto previsto dall'art. 1897 del Codice civile.

1.6 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono comunicare per iscritto alla *Compagnia* e/o all'*Intermediario* al quale è assegnato il contratto l'esistenza e la successiva stipulazione di altre *Assicurazioni* a copertura dello stesso *Rischio*, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono darne avviso a tutti gli assicuratori, entro tre giorni da quello in cui il *Sinistro* si è verificato o il *Contraente* e/o l'*Assicurato* ne hanno avuto conoscenza, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Se il *Contraente* e/o l'*Assicurato* omettono dolosamente di dare tali *Comunicazioni*, la *Compagnia* non è tenuta al pagamento dell'*Indennizzo*. Il *Contraente* e/o *Assicurato* sono tenuti a richiedere a tutti gli assicuratori l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma degli *Indennizzi* - escluso dal conteggio l'*Indennizzo* dovuto dall'*Assicurazione* insolvente - superi l'ammontare del danno, la *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*Indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

1.7 - Embargo / Sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente *Polizza*, la *Compagnia* non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'*Assicurazione* a favore di qualsiasi *Contraente* e/o *Assicurato* o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.



Quando e come devo pagare?

1.8 - Pagamento del *Premio* e decorrenza della garanzia

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno

- indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati;
- di pagamento del *Premio* se questo avviene successivamente al giorno indicato in *Polizza*.

Se il *Contraente* non paga i *Premi* o le rate di *Premio* successive, annuali o semestrali, l'*Assicurazione* rimane sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Rimangono valide le successive scadenze ed il diritto della *Compagnia* al pagamento dei *Premi* scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile "Mancato pagamento del *Premio*". Il *Premio* è sempre determinato per periodi di *Assicurazione* di 1 (uno) anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I *Premi* devono essere pagati alla *Compagnia* o all'*Intermediario* assicurativo al quale è assegnata la *Polizza*, autorizzato dalla *Compagnia* stessa alla esazione dei *Premi*.

Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del *Premio*.

1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

1.10 - Proroga dell'*Assicurazione* e periodo di *Assicurazione*

Il contratto ha durata annuale e può essere con o senza tacito rinnovo annuale alla scadenza prevista, come indicato in *Polizza*.

a) *Polizza* con tacito rinnovo

Alla scadenza, in mancanza di disdetta inviata da una delle parti con lettera raccomandata A/R o tramite PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto viene rinnovato per il periodo di 1 (uno) anno

e così di seguito per le *Annualità* successive. Il *Premio* di rinnovo è determinato dalla *Compagnia*, ad ogni scadenza annuale del contratto, applicando un incremento pari al 3% sul premio imponibile, al fine di adeguare il *Premio* alla vetustà ovvero all'età crescente dell'*Impianto*.

Fermo quanto previsto al paragrafo precedente, la *Compagnia*, anche per il tramite l'*Intermediario assicurativo*, può comunicare al *Contraente* mediante *Comunicazione* scritta con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale nuove proposte di modifica del *Premio* e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di *Polizza* (per esempio: *Massimali*, limiti, *Scoperti*, *Franchigie*) alle stesse condizioni di questo Set Informativo.

In tali casi il semplice pagamento del *Premio* entro il 30° giorno successivo alla scadenza del contratto, vale come espressione della volontà del *Contraente* di accettare la nuova proposta, a fronte della quale verrà rilasciata relativa quietanza.

Il *Contraente* può non accettare le nuove proposte di modifica del *Premio* e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di *Polizza* astenendosi dal pagamento ed in tal caso il contratto si intenderà risolto alla naturale scadenza senza necessità per il *Contraente* di dare disdetta.

In assenza di una nuova proposta di modifica del *Premio* e/o degli elementi contrattuali indicati in *Polizza* di cui al presente punto, oppure di disdetta da parte di una delle parti, vale quanto previsto dal punto 1.8 - Pagamento del *Premio* e decorrenza della garanzia.

b) *Polizza* senza tacito rinnovo

In caso di *Polizza* senza tacito rinnovo, il contratto cessa automaticamente alla sua scadenza; la *Compagnia* può formulare diverse condizioni contrattuali e/o variazioni di *Premio* rispetto a quelle applicate al contratto in essere che saranno fornite presso l'*Intermediario assicurativo* almeno **trenta giorni prima della scadenza del contratto**. Il *Contraente*, dopo aver preso visione delle condizioni, può accettarle attraverso il pagamento del *Premio*; **se non le accetta, il contratto termina dalle ore 24.00 del giorno della scadenza**.



Come posso disdire il contratto?

1.11 - Disdetta del contratto

Il *Contraente* o la *Compagnia* possono inviare disdetta al contratto secondo quanto indicato al punto 1.10 - Proroga dell'*Assicurazione* e periodo di *Assicurazione* che precede.

1.12 - Recesso in caso di *Sinistro*

Sia il *Contraente* che la *Compagnia* possono recedere dal contratto dopo ogni *Sinistro* e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*Indennizzo* da parte della *Compagnia*. Il *Contraente* che vuole esercitare il diritto di *Recesso* deve comunicarlo con un preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata o tramite PEC (posta elettronica certificata) indirizzata alla *Compagnia* o all'*Intermediario assicurativo* cui la *Polizza* è assegnata. In caso di recesso per *Sinistro* esercitato dalla *Compagnia* la stessa sarà tenuta a rimborsare, entro i quindici giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di *Premio* imponibile relativa al periodo di *Assicurazione* non goduto. Il pagamento di *Premi* venuti a scadere dopo la denuncia del *Sinistro* e il rilascio della relativa quietanza non possono essere interpretati come rinuncia della *Compagnia* ad avvalersi della facoltà di recesso.



Altre Informazioni

1.13 - Modifiche dell'*Assicurazione*

Le eventuali modifiche dell'*Assicurazione* devono essere formalizzate su apposito documento della *Compagnia*.

1.14 - Revisione delle *Somme assicurate*

In caso di rinnovo, il *Contraente* può chiedere, entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno assicurativo, la revisione delle *Somme assicurate* per l'anno. In caso contrario le somme da assicurare rimangono invariate rispetto a quanto in corso. Resta salva l'applicazione del punto 2.26 - Riduzione delle *Somme assicurate*.

1.15 - Foro competente

Il Foro competente, a scelta di parte attrice, è quello della sede legale del convenuto ovvero quello ove ha sede l'*Intermediario assicurativo* a cui è assegnato il contratto. Qualora il *Contraente* e/o l'*Assicurato* siano qualificabili come "consumatore" ai sensi del *Codice del Consumo* (ex art. 3, D.Lgs 206/2005), è competente il foro di residenza o domicilio elettivo dell'*Assicurato*.

1.16 - Rinvio alle norme di legge

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge di volta in volta applicabili.

1.17 - Titolarietà dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal *Contraente e/o dall'Assicurato e dalla Compagnia*.

1.18 - Ispezione delle Cose assicurate

La *Compagnia* ha sempre il diritto di visitare le *Cose assicurate* e il *Contraente e/o l'Assicurato* ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni anche in occasione della compilazione del *Questionario di prodotto e del Questionario di impianto*.

1.19 - Colpa Grave

A parziale deroga di quanto previsto al punto 2.12 - Esclusioni comma a4), la *Compagnia* risponde dei *Danni indennizzabili* a termini di Polizza anche quando siano causati da o dovuti a colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata. **La presente estensione non è operante:**

1. per il punto 2.10 - Garanzia "Atti di terzi";
2. per il punto 2.30 - Variazione del *Deducibile*;
3. per il punto 3.15 - Variazione del *Deducibile*;
4. per il punto 4.10 - Variazione del *Deducibile*.

1.20 - Vincolo

(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

Questa Polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'ente vincolatario. Pertanto, la *Compagnia* si obbliga:

- 1) a riconoscere il vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso;
- 2) a conservarlo inalterato, nonché a riportarlo nelle nuove Polizze che sostituiscono le originarie;
- 3) a non liquidare nessun *Indennizzo* se non con il concorso e/o con il consenso scritto dell'ente vincolatario;
- 4) a pagare direttamente all'ente vincolatario l'importo della liquidazione dell'*Indennizzo*, senza bisogno di concorso dell'*Assicurato*, salvo diversa disposizione scritta dell'ente vincolatario;
- 5) a notificare all'ente vincolatario a mezzo di lettera raccomandata o tramite PEC (posta elettronica certificata), il mancato pagamento da parte del *Contraente*, dei *Premi di Assicurazione e/o* l'eventuale mancato rinnovo della Polizza alla sua naturale scadenza, e, comunque, a considerare valida ed efficace la Polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata, o PEC (posta elettronica certificata), di cui sopra sia stata consegnata all'ufficio postale;
- 6) a non apportare alcuna variazione, fermo il diritto di recesso in caso di *Sinistro* senza il preventivo consenso scritto dell'ente vincolatario ed a notificare all'ente vincolatario stesso tutte le eventuali circostanze che a proprio giudizio e conoscenza menomassero o potessero menomare la validità ed efficacia dell'*Assicurazione*.

1.21 - Accesso all'area clienti riservata

A seguito della conclusione del contratto, il *Contraente* potrà richiedere le credenziali per accedere all'area clienti riservata presente sul sito di Zurich, per poter consultare la propria posizione assicurativa.

Le credenziali d'accesso saranno rilasciate solo su specifica richiesta del *Contraente*, per garantire una consultazione sicura.

Per ottenerle, è possibile collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate. Alla conclusione del processo, il *Contraente* avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area riservata.

Sezione 2

Danni Diretti



Dove vale la copertura?

2.1 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale per il *Macchinario* assicurato, installato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

2.2 - Validità temporale

L'Assicurazione vale per gli eventi accaduti durante l'Annualità di Polizza.



Che cosa è assicurato e come?

2.3 - Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati al *Macchinario* assicurato, a partire dalla *Data di entrata in esercizio* dello stesso, anche se di proprietà di terzi, collaudato nell'ambito del o dei luoghi dichiarati in *Polizza*, da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, che non sia espressamente escluso dal punto 2.12 - Esclusioni e dal punto 2.23 - Detrazioni e delimitazioni della presente Sezione.

Il predetto *Macchinario* deve essere conforme alle norme di legge e installato a servizio di abitazioni civili (queste ultime per *Impianti* superiori a 20 kW, mentre per *Impianti* pari o al di sotto di questa potenza la *Compagnia* si riserva di valutarne l'inserimento in copertura) o attività produttive.

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle *Cose assicurate* per ordine dell'autorità e quelli arrecati dal *Contraente* e/o dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di *Polizza*.

2.4 - Precisazione su Oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga di quanto riportato nel punto 2.3 - Oggetto dell'Assicurazione, si precisa che, nel caso in cui i lavori di costruzione/ montaggio del *Macchinario* assicurato fossero completati integralmente, ma lo stesso non fosse ancora in esercizio secondo quanto disciplinato dalla definizione "*Data di entrata in esercizio*", a seguito di formale conferma di copertura da parte della *Compagnia*, l'*Impianto* sarà comunque garantito dalla presente *Polizza*, con esclusione, fino alla *Data di entrata in esercizio*, della garanzia di cui al punto 2.9 - Garanzia "Guasto alle macchine e/o Fenomeno elettrico" e della Sezione 3 - Danni Indiretti.

2.5 - Macchinario in Leasing

A parziale deroga del punto 2.12 - Esclusioni comma c5), è altresì assicurato il *Macchinario* in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria. Se il Bene è già assicurato da altre polizze:

- se gli eventi sono garantiti solo dalla *Polizza* e non sono previsti dalle altre, Zurich copre i beni medesimi per il loro valore assicurato.
- se gli eventi sono garantiti da tutte le *Polizze*, Zurich copre i beni medesimi solo per l'importo necessario a raggiungere il valore assicurato.

2.6 - Spese di demolizione e sgombero

La *Compagnia* indennizza le spese necessariamente sostenute per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro*, sino alla concorrenza del 10% del *Danno indennizzabile*, con il massimo di Euro 50.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità*, fermo quanto disposto al punto 2.25 - Limite massimo dell'Indennizzo.

Per le spese di demolizione e di sgombero dei residui del *Sinistro* non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (Assicurazione parziale).

2.7 - Precisazione spese di installazione e montaggio di impalcature e ponteggi

A maggior precisazione delle condizioni di *Polizza*, si intendono comprese in copertura, a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, le spese di installazione e montaggio di impalcature e ponteggi necessari per raggiungere i *Macchinari* danneggiati, **sino alla concorrenza del 10% del Danno Indennizzabile, con il massimo di Euro 25.000,00 per Sinistro e per Annualità, fermo quanto disposto al punto 2.25 - Limite massimo dell'Indennizzo.**

Tale precisazione si intende valida solo ed esclusivamente per *Impianti* aventi vetustà non superiore a 60 mesi (5 anni), calcolati a partire dalla *Data di entrata in esercizio dell'Impianto*.

2.8 - Estensione terremoto (garanzia valida solo se richiamata in *Polizza*)

Relativamente ai danni materiali diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo *Sinistro* si intendono i danni subiti dai *Macchinari* assicurati per effetto di un fenomeno tellurico e del suo proseguimento **limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.** In caso di danni causati da terremoto la garanzia è subordinata alla prova attraverso un documento da parte dell'*Assicurato* che dimostri questi aspetti:

- a) La costruzione (fabbricati o parti di essi, serre, o altri manufatti) sulla quale è stato installato il *Macchinario* sia conforme alla normativa antisismica vigente al momento della sua edificazione;
- b) Il *Macchinario*, ovunque posto, anche a terra, sia installato in modo conforme alla normativa antisismica vigente al momento dell'installazione medesima.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è effettuato, per ciascun *Sinistro* che avvenga nel corso del periodo di *Assicurazione*, **previa detrazione del Deducibile specificatamente stabilito in Polizza.** La *Compagnia* non indennizza somme superiori all'importo indicato in *Polizza* per *Sinistro* ed *Annualità*.

La *Compagnia* e l'*Assicurato* hanno la facoltà di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni 14 (quattordici) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o tramite PEC (posta elettronica certificata). In tale caso la *Compagnia*, entro 45 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *Premio* netto relativa al periodo di *Rischio* non corso relativamente alla presente garanzia.

2.9 - Garanzia "Guasto alle macchine e/o Fenomeno elettrico"

Con la presente garanzia, a parziale deroga di quanto riportato al punto 2.12 - Esclusioni comma a9) e comma a12), si indennizzano i danni materiali e diretti di *Fenomeno elettrico* e/o di *Guasti macchine* al *Macchinario*, collaudato e pronto all'uso cui è destinato e collegato alla rete elettrica, anche se derivanti da errori di progettazione, di calcolo, da vizi di materiale, da fusione, da montaggio. Sono inoltre compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, i danni derivanti da: incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, corpi estranei, sovratensione elettrica, fulminazione.

Sono esclusi:

- a) i danni ad utensileria, strumenti o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- b) i danni connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dai luoghi indicati dall'*Assicurato*;
- c) i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici ed elettronici del *Macchinario* (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - attività di eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - attività di eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

A parziale deroga del punto 2.12 - Esclusioni comma a12), limitatamente a quanto previsto dal presente punto, sono inoltre compresi in garanzia i danni derivanti da vizi di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio. In caso di Danni di serie, gli stessi sono indennizzati secondo la seguente regola:

1° Sinistro: 100% dell'Indennizzo

2° Sinistro: 70% dell'Indennizzo

3° Sinistro: 40% dell'Indennizzo

4° Sinistro: 20% dell'Indennizzo

dal 5° Sinistro: nessun Indennizzo

Agli effetti di questa garanzia, in nessun caso la Compagnia è obbligata a pagare per ciascun Sinistro più della Somma assicurata alla partita Macchinario.

2.10 - Garanzia "Atti di terzi"

(Valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

A parziale deroga del punto 2.12 - Esclusioni comma a1), la *Compagnia* risponde dei danni all'impianto derivanti da *Atti di terzi*. Sono comunque esclusi i danni causati da o dovuti a colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone di cui l'*Assicurato* debba rispondere. Sono inoltre esclusi i danni da attacchi chimici.

2.10.1 - Limiti di Indennizzo per Atti di terzi

Si intendono operanti i seguenti limiti di *Indennizzo*, espressamente specificati in *Polizza*, riguardanti le seguenti casistiche:

1. danni causati alle *Cose assicurate* da *Atti di terzi* con esclusione del *Furto* [riferimento in: *Atti di Terzi* (escluso *Furto*): la *Compagnia* non indennizzerà una somma superiore all'importo indicato in *Polizza* per *Sinistro* e *Annualità*];
2. danni causati alle *Cose assicurate* da *Atti di terzi* solo per *Furto* e con esclusione dei danni ai cavi di collegamento [riferimento in: *Atti di Terzi* (solo *Furto*): la *Compagnia* non indennizzerà una somma superiore all'importo indicato in *Polizza* per *Sinistro* e *Annualità*];
3. danni causati da *Furto* di cavi di collegamento (di rame o di altro materiale) [riferimento in: *Furto* cavi di collegamento]: la *Compagnia* non indennizzerà una somma superiore all'importo specificatamente indicato in *Polizza* per *Sinistro* e *Annualità*, quale sottolimito degli *Atti di Terzi* solo per *Furto* [riferimento in: *Atti di Terzi* (solo *Furto*)].

2.10.2 - Prescrizioni relative agli Atti di terzi

A) Per *Impianti* a terra, su serre o comunque con *Altezza minima* inferiore a 3 metri dovranno essere installati e funzionanti tutti i seguenti sistemi di protezione delle *Cose assicurate*, pena la perdita del diritto all'*Indennizzo*:

1. tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere del tipo "antifurto" o in alternativa prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione con sistemi ordinari (ad esempio cacciavite, svitatore automatico, chiave inglese). Si precisa che questo sistema antifurto si intende richiesto solo ai fini della copertura dei danni di *Furto*;
2. recinzione su tutto il perimetro dell'area di pertinenza dell'*Impianto* con *Altezza minima* 2 metri, salvo il caso in cui regolamenti di enti pubblici locali competenti impongano altezze massime delle recinzioni inferiori, nel qual caso l'altezza della rete dovrà corrispondere all'altezza massima prevista dai regolamenti. Nel caso in cui tali regolamenti prevedano diverse disposizioni, gli stessi dovranno essere richiamati in *Polizza*;
3. *Impianto* antifurto o, in alternativa, sistema di videosorveglianza che produca un segnale di allarme presso un istituto di vigilanza, con cui deve essere previsto un collegamento in remoto tale da garantire un intervento entro 60 minuti dalla generazione del segnale di allarme.

Si intendono esentati dalle prescrizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 gli *Impianti* installati sul tetto di edifici posti all'interno di *Aziende*, purché il ciclo produttivo preveda, pena la perdita del diritto all'*Indennizzo*, presenza di personale 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;

B) Per tutti gli altri tipi di *Impianti* dovrà essere installato e funzionante almeno uno tra i seguenti sistemi a protezione delle *Cose assicurate*:

1. tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere del tipo "antifurto" o in alternativa prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione con sistemi ordinari (ad esempio cacciavite, svitatore automatico, chiave inglese). Si precisa che questo sistema antifurto si intende richiesto solo ai fini della copertura dei danni di *Furto*;
2. *Impianto* antifurto a protezione delle *Cose assicurate* che preveda il collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che venga allertato e che intervenga in loco in caso di allarme;
3. sistema di videosorveglianza in grado di produrre un segnale di allarme e che preveda il collegamento in remoto con un istituto di vigilanza (o in alternativa con le forze dell'ordine) con l'obbligo di intervento entro 60 minuti.

In caso di mancata adozione di uno dei sistemi sopra elencati al punto B), la garanzia verrà comunque concessa, ma con l'applicazione di *Deducibili* superiori, come riportato in *Polizza*.

Gli *Impianti* sui tetti devono essere installati su edifici abitati comunque non abbandonati, pena la perdita del diritto all'*Indennizzo*. Si precisa che per edificio abbandonato si intende un edificio su cui non sia attivata nessuna utenza oltre all'*Impianto* fotovoltaico.

Per quanto riguarda il *Furto*, è condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che l'atto sia avvenuto rompendo gli appositi sostegni e/o le protezioni a cui il *Macchinario* assicurato è fissato e a condizione che l'autore del *Furto* abbia avuto accesso alle *Cose assicurate*:

- a) violando le difese esterne o le misure di sicurezza mediante:
 - 1) rottura, scasso;
 - 2) uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino.

Per tutti gli *Impianti* si precisa che è **condizione necessaria all'indennizzabilità dei danni da Furto e di Furto agli inverter, ai contatori, ai quadri elettrici ed agli interruttori**, che gli stessi siano custoditi all'interno di strutture chiuse e/o aree completamente delimitate con recinzioni i cui accessi siano chiusi con serrature e/o lucchetti od altri congegni e che l'autore del *Furto* abbia violato i predetti accessi mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili.

2.10.3 - Facoltà di recesso per *Atti di terzi*

La *Compagnia* e l'*Assicurato* hanno la facoltà di recedere dalla "Garanzia *Atti di terzi*" in qualunque momento, mediante preavviso di giorni 14 (quattordici) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata o tramite PEC (posta elettronica certificata). In tale caso la *Compagnia*, entro 45 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *Premio*, pagato e non goduto al netto delle imposte, relativa al periodo di *Rischio* non corso relativamente alla garanzia *Atti di terzi*.

2.10.4 - Esclusione denaro contante, carte valori e titoli di credito per *Atti di terzi*

Ai fini della presente garanzia, si precisa che si intendono **esclusi denaro contante, carte valori e titoli di credito**.

2.11 - Ricorso terzi

(Valida solo se espressamente richiamata in *Polizza*)

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *Risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un *Sinistro* al *Macchinario* assicurato, indennizzabile a termini di *Polizza*.

L'*Assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il *Massimale* stabilito e sino alla concorrenza del 10 % del *Massimale* stesso**.

L'*Assicurazione* non comprende i danni:

- a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'*Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- da *Furto*;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal *Contraente* o dall'*Assicurato* e non direttamente derivantigli dalla legge;
- derivanti da Responsabilità Civile professionale;

sono altresì esclusi gli importi che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l'*Assicurato* debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

Non sono comunque considerati terzi:

- I. il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente e persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere per legge;
- II. quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- III. le società le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell' art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

L'*Assicurato* deve immediatamente informare la *Compagnia* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Compagnia* ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Il *Massimale* assicurato e i *Deducibili* sono indicati in *Polizza*.

Che cosa non è assicurato?



2.12 - Esclusioni

a) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- a1) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi, *Atti di terrorismo* e sabotaggio, *Furto*, rapina (per tutti salvo quanto derogato dalla garanzia di cui al punto 2.10 - Garanzia "*Atti di terzi*", se attivata), ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;

- a2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- a3) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
- a4) dolo e/o colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- a5) inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle *Cose assicurate*, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
- a6) ordinanze o disposizioni di autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del *Macchinario*; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
- a7) difetti di cui il *Contraente*, l'*Assicurato* o il preposto all'esercizio del *Macchinario* erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della *Polizza*;
- a8) eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, l'installatore, il costruttore e/o manutentore;
- a9) *Fenomeno elettrico*, guasti meccanici, elettrici ed elettronici del *Macchinario* (se non quanto previsto nell'apposita garanzia di cui al punto 2.9 - Garanzia "Guasto alle macchine e/o Fenomeno elettrico");
- a10) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- a11) montaggio, smontaggio, manutenzione, aggiornamento, miglioramento e relative spese di *Macchinario*;
- a12) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione (salvo quanto parzialmente derogato dalla garanzia di cui al punto 2.9 - Garanzia "Guasto alle macchine e/o Fenomeno elettrico");
- a13) deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione e qualsiasi danno di natura estetica;
- a14) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di *Macchinario*;
- a15) lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
- a16) malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici;
- a17) inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del *Macchinario* e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- a18) impiego di esplosivi in genere;
- a19) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, muffa, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
- a20) eruzione vulcanica, maremoto e terremoto (salvo quanto derogato dal punto 2.8 - Estensione terremoto, se attivato).

Sono inoltre esclusi i danni subiti o provocati:

- a21) a cavi interrati se non protetti da appositi manufatti e/o condutture;
- b) sono altresì esclusi:
- b1) *Macchinario* in genere, prima del positivo completamento dei collaudi di accettazione;
 - b2) *Macchinario* o parti di esso, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio anche se in connessione a lavori di manutenzione o revisione;
 - b3) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dal perimetro esterno dell'*Impianto*;
 - b4) pannelli "stand alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali o per qualsiasi altra destinazione d'uso.
- c) sono comunque sempre esclusi:
- c1) qualsiasi tipo di danno indiretto (se non quanto previsto nell'apposita Sezione 3 - Danni Indiretti, qualora attivata);
 - c2) gli aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi/ordinanze;
 - c3) i difetti di rendimento;
 - c4) maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
 - c5) i danni al *Macchinario* in leasing o noleggiato di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurato da altre *Polizze per il medesimo Rischio*;
 - c6) ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche.

2.13 - Esclusione Cyber risk

La *Compagnia* non indennizza i danni - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'*Assicurato*, non autorizzati dall'*Assicurato* stesso;

- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche se causati da atti dolosi, *Atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato*.
La presente esclusione vale anche per tutti i danni indiretti e/o consequenziali da Cyber risk alle *Cose assicurate*.

2.14 - Esclusione delle malattie trasmissibili

1. La garanzia della presente Sezione non copre alcuna perdita, danno, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, dovuti a, derivanti da, risultanti da o in connessione con una malattia trasmissibile o il timore o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca ad essa, simultaneamente o in qualsiasi altra sequenza temporale.
2. Relativamente alla presente clausola, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro organismo in cui:
 - 2.1. la sostanza o l'agente include, ma non è limitato a, virus, batteri, parassiti o altri organismi o qualsiasi loro variazione, siano essi considerati viventi o meno;
 - 2.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trasmissione per via aerea, trasmissione tramite fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi;
e
 - 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni fisiche, patologie, danni alla salute, al benessere o alla proprietà dell'uomo.



Cosa fare in caso di Sinistro?

2.15 - Denuncia di *Sinistro*

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* deve:

1. presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del *Sinistro*;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
 - tipologia ed elenco dettagliato dei danni e indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
 - dichiarazione di esistenza o di inesistenza di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio* (se possibile indicare numero di *Polizza* e *Compagnia*);
 - recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* e/o dell'*Assicurato*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice Civile).

Oltre alla denuncia scritta dovrà essere consegnata copia dei seguenti documenti, salvo quanto diversamente indicato:

1. verbale dei vigili del fuoco e di altre autorità intervenute;
2. in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia della denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
3. eventuale documentazione sulle cause del *Sinistro*;
4. fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto;
5. fotografie del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
6. fotografie e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
7. fotografie e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento degli stessi beni;
8. contratto di leasing (se il *Macchinario* è in leasing);
9. eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
10. indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
11. copia del contratto di manutenzione del *Macchinario* e della certificazione dei lavori manutentivi eseguiti;
12. copia contratto di installazione e collaudo del *Macchinario*.

Inoltre, su richiesta motivata della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto punto 2.18 - Tempi di gestione del *Sinistro*).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'*Intermediario assicurativo* o alla *Compagnia*.



Come è gestito il Sinistro?

2.16 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente e/o l'Assicurato* o persona da lui designata; oppure
- b) su richiesta di una delle parti, tra due periti nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente e/o dall'Assicurato* con apposito atto unico.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e affiancare da altri esperti, che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale.

In caso di inattività di una delle parti quella più diligente, decorsi 20 giorni dalla *Comunicazione* di richiesta di nomina, farà istanza al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il *Sinistro*, per la nomina del perito dell'altra Parte.

In caso disaccordo sulla valutazione del danno o su richiesta di uno dei periti:

1. entro 30 giorni dalla relativa verbalizzazione i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le parti;
2. qualora non ci sia accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più diligente proporrà, entro 30 giorni dalla data di detto verbale altri nominativi;
3. se il mancato accordo permane, viene verbalizzato e, entro 20 giorni, la Parte più diligente chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto, con apposita istanza, la nomina del terzo perito.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza dal collegio peritale.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito ed eventuali esperti incaricati, oltre che il 50% delle spese del terzo perito.

2.17 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *Polizza* e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze aggravanti il *Rischio* e non comunicate, e verificare se il *Contraente e/o l'Assicurato* ha adempiuto a quanto descritto nel Capitolo Cosa fare in caso di *Sinistro*?
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle *Cose assicurate*, determinando il valore che le *Cose* medesime avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione previsti al sottostante punto 2.21 - Valore delle *Cose assicurate* e determinazione del danno;
- d) procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali;
- e) rispettare i termini previsti nel precedente punto 2.16 - Procedura per la valutazione del danno.

Nel caso di procedura per la stima del danno, effettuata come indicato alla lettera b) del punto 2.16 - Procedura per la valutazione del danno della presente Sezione, ovvero tra due periti, **i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegati le stime dettagliate) da redigersi in doppia copia, uno per ognuna delle parti. Le parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.**

Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni e eccezioni relative all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti non sono tenuti all'osservanza di particolari formalità.

2.18 - Tempi di gestione del *Sinistro*

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel Capitolo Cosa fare in caso di *Sinistro*?, **la *Compagnia* avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.**

Entro tale termine la *Compagnia*:

- formulerà una proposta di *Indennizzo*;
- oppure
- respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere ulteriore e specifica documentazione precisando al *Contraente e/o all'Assicurato* il motivo della richiesta. Dal ricevimento della documentazione integrativa la *Compagnia* avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*. Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare

dei fiduciari (periti, accertatori, ecc.) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di 30 giorni dal ricevimento della perizia.

2.19 - Pagamento dell'*Indennizzo*

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il *Contraente e/o l'Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- fotocopia di valido documento di riconoscimento e codice fiscale del beneficiario pagamento;
- nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso, fotocopia di documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato;
- certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società;
- in caso di vincolo, nullaosta dell'istituto vincolatario.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *Sinistro*, il pagamento sarà fatto solo quando l'*Assicurato* dimostri che tale causa non sia dovuta a dolo dello stesso *Assicurato*, del *Contraente*, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

2.20 - Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente e/o l'Assicurato*, che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*Indennizzo*.

2.21 - Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

L'attribuzione del valore che le *Cose assicurate* - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del *Sinistro* è ottenuta secondo i seguenti criteri: si stima il costo di rimpiazzo delle *Cose assicurate* con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina: deducendo dal valore delle *Cose assicurate* il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

2.22 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di riacquisto

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente il costo di riacquisto delle *Cose assicurate* con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; a parziale deroga del punto 2.21 - Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno, le parti convengono di stipulare l'*Assicurazione* in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di *Sinistro* si determina:
 - a. l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se l'*Assicurazione* "valore a nuovo" non esistesse;
 - b. il supplemento d'indennità che, aggiunto all'importo di cui alla lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2. Agli effetti del punto 2.24 - Assicurazione parziale - Deroga alla regola proporzionale sulle *Cose assicurate* al momento del *Sinistro* e dell'art. 1907 del Codice Civile, qualora la *Somma assicurata* risulti:
 - a. superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", il supplemento di indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b. inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del *Sinistro*, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "*Assicurazione a nuovo*", il supplemento di indennità viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "*Somma assicurata*" meno "valore al momento del *Sinistro*" e la differenza "valore a nuovo" meno "valore al momento del *Sinistro*";
 - c. eguale o inferiore al valore al momento del *Sinistro*, il supplemento di indennità diventa nullo.
3. Agli effetti dell'*Indennizzo* resta convenuto che **in nessun caso può comunque essere indennizzato, per ciascun *Macchinario*, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui al punto 2.21 - Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno.**
4. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal *Sinistro* o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la *Compagnia*, **purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi (1 anno) dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**
5. L'*Assicurazione* in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto *Macchinari* di reparti in stato di attività.
6. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di *Polizza*.

2.23 - Detrazioni e delimitazioni

In nessun caso la *Compagnia* è obbligata a pagare importo superiore a quello specificatamente stabilito in *Polizza*.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è effettuato, per ciascun *Sinistro* che avvenga nel corso del periodo di *Assicurazione*, previa detrazione del *Deducibile* specificatamente stabilito in *Polizza*.

Relativamente ai danni causati alle *Cose assicurate* da:

1. incendio;
2. alluvione, inondazione, franamento e smottamento del terreno;
3. eventi atmosferici;

la *Compagnia* non indennizza somma superiore all'importo indicato in *Polizza* per *Sinistro* ed *Annualità*.

2.24 - Assicurazione parziale – Deroga alla regola proporzionale sulle Cose assicurate al momento del Sinistro

Se dalle stime fatte con le norme del punto 2.21 - Valore delle *Cose assicurate* e determinazione del danno risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *Sinistro* le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse la *Compagnia* risponde del danno senza applicare la proporzione, prevista dall'art. 1907 del Codice Civile (*Assicurazione parziale*), fra il valore assicurato e quello risultante al momento del *Sinistro*.

2.25 - Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la *Compagnia* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

2.26 - Riduzione delle Somme assicurate

In caso di *Sinistro*, le *Somme assicurate* ed i relativi limiti di *Indennizzo*, nonché il valore complessivo dichiarato per le *Cose assicurate*, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di *Assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello del *Danno* rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali *Franchigie* e *Scoperti* senza corrispondente restituzione di *Premio*. Qualora a seguito del *Sinistro* stesso la *Compagnia* decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *Premio* netto non goduto sulle *Somme assicurate* rimaste in essere.

2.27 - Precisazione apparecchi di protezione e stabilizzazione - applicazione dei Deducibili

I danni materiali e diretti determinati da cause esterne quali variazioni di tensione, cause elettriche e/o magnetiche sono indennizzabili alle condizioni sotto riportate.

Nel caso in cui:

1. vengano colpiti congiuntamente sia i *Macchinari* e che i sistemi di protezione e stabilizzazione correttamente installati, funzionanti e mantenuti, il danno viene risarcito con l'applicazione dei *Deducibili* riportati in *Polizza* relativamente al punto 2.9 - Garanzia "Guasto alle macchine e/o Fenomeno elettrico";
2. vengano colpiti i *Macchinari*, ma non i sistemi di protezione e stabilizzazione, correttamente installati, funzionanti e mantenuti, il danno viene risarcito con l'applicazione di uno *Scoperto* del 50% (cinquanta per cento) dell'*Indennizzo* dovuto relativamente al punto 2.9 - Garanzia "Guasto alle macchine e/o Fenomeno elettrico", fermo il minimo riportato in *Polizza*;
3. vengano colpiti i *Macchinari*, ma i sistemi di protezione e stabilizzazione non esistano o non siano correttamente installati, funzionanti e mantenuti, non avrà luogo alcun *Indennizzo*.

2.28 - Precisazione Inverter

I danni da inverter saranno indennizzabili applicando, a parziale deroga dei punti 2.19 - Pagamento dell'*Indennizzo* e 2.22 - *Assicurazione* del costo di ricostruzione o di riacquisto, un grado di vetustà convenzionalmente stabilito nella seguente tabella di degrado:

- Degrado nullo (zero per cento) dal 1° mese al 59° mese dalla data di entrata in esercizio dell'inverter;
- Degrado del 30% (trenta per cento) dal 60° mese (5 anni) al 95° mese dalla data di entrata in esercizio dell'inverter;
- Degrado del 70% (settanta per cento) dal 96° mese (8 anni) al 119° mese dalla data di entrata in esercizio dell'inverter;
- Degrado del 90% (novanta per cento) dal 120° mese (10 anni) dalla data di entrata in esercizio dell'inverter.

2.29 - Precisazione Sistema di accumulo energia con batteria.

I danni a sistemi di accumulo saranno indennizzabili applicando, a parziale deroga dei punti 2.19 - Pagamento dell'*Indennizzo* e 2.22 - *Assicurazione* del costo di ricostruzione o di riacquisto, un grado di vetustà convenzionalmente stabilito nella seguente tabella di

degrado:

- Degrado nullo (zero per cento) dal 1° mese al 36° mese (3 anni) dalla data di entrata in funzione del sistema di accumulo;
- Degrado del 30% (trenta per cento) dal 37° mese al 60° mese (5 anni) dalla data di entrata in funzione del sistema di accumulo;
- Degrado del 50% (cinquanta per cento) dal 61° mese al 72° mese (6 anni) dalla data di entrata in funzione del sistema di accumulo;
- Degrado del 70% (settanta per cento) dal 73° mese al fino al 84° mese (7 anni) dalla data di entrata in funzione del sistema di accumulo;
- Degrado del 90% (novanta per cento) dall'85° mese dalla data di entrata in funzione del sistema di accumulo.

2.30 - Precisazione Pannelli Fotovoltaici

Si conviene tra le parti che per i danni a pannelli fotovoltaici con grado di vetustà, calcolata a partire dalla data di entrata in esercizio dei pannelli, uguale o superiore a 60 mesi (5 anni) non si darà luogo all'applicazione del punto 2.22 - *Assicurazione* del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

2.31 - Variazione del *Deducibile*

A parziale deroga di quanto indicato in *Polizza*, si precisa che i *Deducibili (Franchigia e/o Scoperto)* si intendono raddoppiati nel caso in cui anche solo una delle dichiarazioni del *Contraente* riportata nel *Questionario di impianto* relative a:

- A) Tipo di pannello;
- B) Reazione al fuoco;
- C) Resistenza grandine;
- D) Manutenzione;

non sia corrispondente alla situazione del *Macchinario* al momento del *Sinistro*.

Pertanto, il *Contraente* e l'*Assicurato* devono dare immediata *Comunicazione* scritta alla *Compagnia* di qualsiasi variazione relativa a quanto dichiarato in merito ai punti sopra indicati.

Sezione 3

Danni Indiretti



Dove vale la copertura?

3.1 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale per il *Macchinario* assicurato, installato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

3.2 - Validità temporale

L'Assicurazione vale per gli eventi accaduti durante l'Annualità di *Polizza*.



Che cosa è assicurato e come?

3.3 - Oggetto dell'Assicurazione

Zurich indennizza

- le perdite di profitto per mancata vendita dell'energia destinata allo scambio (calcolate ai sensi del punto 3.11.1) e
- i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica dal fornitore in sostituzione della quota di autoconsumo persa (calcolati ai sensi del punto 3.11.2)

a seguito di interruzione o di diminuzione della produzione di energia elettrica causati da un sinistro che colpisce l'Impianto assicurato ai sensi della Sezione 2 - Danni Diretti.

Zurich indennizza i predetti danni da perdite di profitto e di maggiori costi se:

- il Sinistro è indennizzabile nei termini e alle condizioni della Sezione 2 - Danni Diretti;
- il Sinistro si è verificato dopo la Data di entrata in esercizio dell'Impianto;
- nel caso di Impianti di potenza superiore a 50 kWp esiste un contratto di manutenzione dell'Impianto stipulato con un'Azienda esterna oppure la detta manutenzione è eseguita da personale interno, con programma di manutenzione interna documentato, purché gli operatori deputati a tali attività siano provvisti di certificazione. In ogni caso detta attività di manutenzione deve essere sempre dimostrata e tracciata;
- nel caso di Impianti di potenza superiore a 1.000 kWp, il *Macchinario* è dotato di sistema di telecontrollo oltre a quanto stabilito al punto precedente per gli Impianti di potenza superiore a 50kWp;
- il *Macchinario* danneggiato si trova nei luoghi indicati nella Sezione 2;

fatte comunque salve le esclusioni di cui al successivo punto 3.5 - Esclusioni.

Il mancato rispetto anche di una sola di queste ultime condizioni comporta la perdita del diritto all'*Indennizzo*.

3.4 - Sospensione dell'Assicurazione

In caso di inattività dell'*Impianto* per cause diverse da quelle previste dalla *Polizza*, l'Assicurazione dei danni indiretti è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.

Quando l'inattività dell'*Azienda* è parziale, l'Assicurazione dei danni indiretti ha effetto limitatamente alla parte di *Impianto* che continua ad essere in attività.

Il *Premio* dell'Annualità in corso rimane acquisito per intero dalla *Compagnia*.

In caso di rinnovo il *Premio* per l'Annualità successiva verrà concordato tenendo conto del periodo di inattività trascorso e della conseguente sospensione dell'Assicurazione dei danni indiretti.



Che cosa non è assicurato?

3.5 - Esclusioni

La *Compagnia* non risponde delle perdite e delle spese conseguenti a prolungamento dell'inattività a seguito di un *Sinistro*, ancorché indennizzabile a termini della Sezione 2 - Danni Diretti della *Polizza* causato da:

- serrate, provvedimenti imposti dalle autorità, stati di guerra in genere;
- mancata disponibilità da parte dell'*Assicurato* dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'autorità;
- da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

La *Compagnia* non risponde inoltre di:

- penali o indennità o multe dovute a terzi;
- giornate di sospensione dell'attività assicurata (intendendosi per tale l'attività di produzione di energia elettrica) che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il *Sinistro* non si fosse verificato.

La *Compagnia* non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli *Impianti* danneggiati o distrutti;

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata e di persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere per legge;
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, *Atti di terrorismo* e/o sabotaggio organizzato mediante attacchi di natura chimica e batteriologica;
- difetto di rendimento del *Macchinario* o mancato raggiungimento delle performance attese;
- mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.



Cosa fare in caso di Sinistro?

3.6 - Obblighi dell'*Assicurato* in caso di *Sinistro*

Nel caso di un qualsiasi evento che dia adito ad una richiesta di *Indennizzo* secondo la Sezione 3 - Danni Indiretti, si conviene che il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) notificare tale evento alla *Compagnia* ed inviarne conferma scritta entro 48 ore.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve altresì:

- c) fornire alla *Compagnia* a proprie spese una dichiarazione scritta contenente tutti i dettagli della richiesta di *Indennizzo*, entro e non oltre trenta giorni dall'interruzione o interferenza dell'attività assicurata ovvero entro un ulteriore periodo che la *Compagnia* può di volta in volta concedere per iscritto;
- d) tenere a disposizione, tanto della *Compagnia* quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture, nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere richiesto dalla *Compagnia* e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, eventualmente accompagnati da una dichiarazione legalmente valida della veridicità della richiesta di *Risarcimento* e di qualsiasi aspetto correlate.

Inoltre:

la *Compagnia* ed i suoi incaricati hanno accesso illimitato alle strutture in cui si siano verificati tali perdite o danni, al fine di stabilire la possibile causa e l'entità della perdita o del danno, il suo effetto sull'interesse assicurato, nonché al fine di esaminare le possibilità di ridurre al minimo l'interruzione o l'interferenza con l'attività assicurata e, se necessario, formulare indicazioni su come evitare o ridurre al minimo tale interruzione o interferenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi da parte dell'*Assicurato* o di chiunque operi per suo conto può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*.



Come è gestito il Sinistro?

3.7 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente e/o l'Assicurato* o una persona da lui designata; oppure
- b) su richiesta di una delle parti, tra due periti nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altri esperti, che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale.

In caso di inerzia di una delle parti quella più diligente, decorsi 20 giorni dalla *Comunicazione* di richiesta di nomina, farà istanza al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il *Sinistro*, per la nomina del perito dell'altra Parte.

In caso disaccordo sulla valutazione del danno o su richiesta di uno dei periti:

- entro 30 giorni dalla relativa verbalizzazione i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le parti;
- qualora non ci sia accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più diligente proporrà, entro 30 giorni dalla data di detto verbale altri nominativi;
- se il mancato accordo permane, viene verbalizzato e, entro 20 giorni, la Parte più diligente chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto, con apposita istanza, la nomina del terzo perito.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza dal collegio peritale.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito ed eventuali esperti incaricati, oltre che il 50% delle spese del terzo perito.

3.8 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, causa e modalità di formazione del danno da interruzione d'esercizio;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il *Rischio* e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il *Contraente e/o l'Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 3.6 - Obblighi dell'*Assicurato* in caso di *Sinistro*;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno;
- e) nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 3.7 - Procedura per la valutazione del danno lettera b), i risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti;
- f) rispettare i termini previsti nel precedente punto 3.7 - Procedura per la valutazione del danno.

I risultati delle valutazioni di cui alla lettera d) ed e) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definito di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

3.9 - Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel Capitolo Cosa fare in caso di *Sinistro?*, la **Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.**

Entro tale termine la *Compagnia*:

1. formulerà una proposta di Indennizzo;
- oppure
2. respingerà la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente e/o all'Assicurato* il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa **la *Compagnia* avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.**

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc.) **il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.**

3.10 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il *Contraente e/o l'Assicurato* ha consegnato alla

Compagnia la seguente documentazione:

- atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- fotocopia di valido documento di riconoscimento e codice fiscale del beneficiario pagamento;
- nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso, fotocopia di documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato;
- certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società;
- in caso di vincolo, nullaosta dell'istituto vincolatario.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *Sinistro*, il pagamento sarà fatto solo quando l'*Assicurato* dimostri che tale causa non sia dovuta a dolo dello stesso *Assicurato*, del *Contraente*, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

3.11 - Criterio di stima per i Danni indiretti

Per determinare l'*Indennizzo* delle perdite di profitto e dei maggiori costi di cui al punto 3.3 - *Oggetto dell'Assicurazione* bisogna osservare i criteri di stima specificati nei successivi punti 3.11.1 - Determinazione dell'*Indennizzo* per la quota parte della produzione destinata alla vendita -profitto lordo (per impianti di potenza superiore a 25 kWp) e 3.11.2 Determinazione dell'*Indennizzo* per la quota parte della produzione destinata all'autoconsumo (per impianti di potenza superiore a 25 kWp).

3.11.1 - Determinazione dell'*Indennizzo* per la quota parte della produzione destinata alla vendita - profitto lordo (per impianti di potenza superiore a 25 kWp)

Per la quota parte della produzione destinata alla vendita, si procede alla determinazione dell'*Indennizzo* secondo le norme seguenti:

- Si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle quattro settimane antecedenti il *Sinistro*, con l'Impianto regolarmente funzionante;
- Si verifica la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'Impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al *Sinistro*, prima della riparazione;
- La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b), moltiplicata per la percentuale media giornaliera della produzione destinata alla vendita, relativamente alle quattro settimane antecedenti il *Sinistro*, viene a sua volta moltiplicata per:
 - Il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il GSE;
 - Il valore dell'incentivo erogato dal GSE per Impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 19.02.07 relativo al conto energia, e sue successive modifiche ed integrazioni;
- L'*Indennizzo* per la quota parte della produzione destinata alla vendita è pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'Impianto, al netto dei giorni indicati in Polizza quali Franchigia.

Si sintetizza, qui di seguito, con una formula quanto appena descritto:

A = produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), delle quattro settimane antecedenti il *Sinistro*, con l'impianto regolarmente funzionante, tramite lettura del contatore

B = produzione (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al *Sinistro*, prima della riparazione;

C = A - B tale differenza viene moltiplicata per MG% (percentuale media giornaliera della produzione destinata alla vendita; percentuale ricavata per differenza con la quella di autoconsumo dichiarata in polizza) e poi per:

C1) Il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato con il Gestore della rete;

C2) Il valore dell'incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 19.02.07 e s.m.i.

$$D (\text{Indennizzo}) = (A - B) \times \text{MGV}\% \times (C1 + C2) \times (GR - GF)$$

Dove:

GR= giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto,

GF= giorni di franchigia indicati in *Polizza*

Se, nei 120 giorni immediatamente successivi al termine del *Periodo di Indennizzo*, l'*Assicurato* ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici devono essere detratti dall'*Indennizzo* come sopra determinato.

Qualora il pagamento dell'*Indennizzo* da parte della Compagnia fosse intervenuto prima dei 120 giorni suddetti, l'*Assicurato* è tenuto alla restituzione alla Compagnia dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

3.11.2 - Determinazione dell'*Indennizzo* per la quota parte della produzione destinata all'autoconsumo (per impianti di potenza superiore a 25 kWp)

Per la quota parte della produzione destinata all'autoconsumo, si procede alla determinazione dell'*Indennizzo* secondo le norme seguenti:

- Si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle quattro settimane antecedenti il *Sinistro*, con l'Impianto regolarmente funzionante;
- Si verifica la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'Impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni

successivi al *Sinistro*, prima della riparazione;

- c) La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b), moltiplicata per la percentuale media giornaliera della produzione destinata all'autoconsumo, relativamente alle quattro settimane antecedenti il *Sinistro*, viene a sua volta moltiplicata per il prezzo di acquisto al kWh contrattualizzato con il fornitore di energia elettrica;
- d) L'Indennizzo per la quota parte della produzione destinata all'autoconsumo è pari al valore risultante dal punto c), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'Impianto, al netto dei giorni indicati in Polizza quali Franchigia.

Si sintetizza, qui di seguito, con una formula quanto appena descritto:

A = produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), delle quattro settimane antecedenti il *Sinistro*, con l'impianto regolarmente funzionante;

B = produzione (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al *Sinistro*, prima della riparazione;

C = A - B tale differenza viene moltiplicata per MGA% (percentuale media giornaliera della produzione destinata all'autoconsumo dichiarata in polizza) e poi per:

Ca) Il prezzo di acquisto al kWh, contrattualizzato con il fornitore di energia elettrica;

$$D (\text{Indennizzo}) = (A - B) \times \text{MGA}\% \times \text{Ca} \times (\text{GR} - \text{GF})$$

Dove:

GR= giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto,

GF= giorni di franchigia indicati in Polizza

Se, nei 120 giorni immediatamente successivi al termine del Periodo di Indennizzo, l'Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici devono essere detratti dall'Indennizzo come sopra determinato.

Qualora il pagamento dell'Indennizzo da parte della Compagnia fosse intervenuto prima dei 120 giorni suddetti, l'Assicurato è tenuto alla restituzione alla Compagnia dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

Nel caso in cui venga meno totalmente o parzialmente la necessità di autoconsumare l'energia elettrica prodotta dall'Impianto fotovoltaico, non si darà luogo al pagamento di alcun Indennizzo relativamente all'energia elettrica non più necessaria per l'autoconsumo

3.11.3 DIARIA (per impianti di potenza pari o inferiore a 25 kWp)

La *Compagnia* riconosce un importo giornaliero forfettario (diaria) di 1€ al giorno per kWp installati per l'Indennizzo delle perdite di profitto e/o autoconsumo derivanti dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un *Sinistro* indennizzabile ai sensi della Sezione I "danni materiali e diretti" che abbia colpito l'Impianto fotovoltaico.

Il limite di Indennizzo è la somma assicurata Danni indiretti indicata in Polizza.

Per esempio nel caso in cui un Impianto fotovoltaico sia di 18 kWp la Diaria sarà quindi di 18 euro al giorno.

Nell'ipotesi di un *Sinistro* indennizzabile ai sensi della Sezione I "danni materiali e diretti" che interrompa la produzione per 23 giorni, dopo i primi 3 giorni di *Franchigia* a carico del cliente, il danno indiretto sarà di 360 euro (20 giorni dopo i primi 3).

Ipotezzando una somma assicurata per i danni indiretti di euro 150, l'Indennizzo dovuto sarà di euro 150,00.

Se, nei 120 giorni successivi al termine del Periodo di Indennizzo, l'Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici devono essere detratti dall'Indennizzo come sopra determinato.

Qualora il pagamento dell'Indennizzo da parte della *Compagnia* fosse intervenuto prima dei 120 giorni suddetti, l'Assicurato è tenuto alla restituzione alla *Compagnia* dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

3.12 - Delimitazioni e detrazioni

Il pagamento dell'Indennizzo dei Danni Indiretti è effettuato **previa detrazione, per singolo Sinistro, dell'importo corrispondente al valore dei giorni di Franchigia indicati in Polizza**. In nessun caso la *Compagnia* indennizzerà una somma superiore a quella indicata nella Sezione 3 - Danni Indiretti in Polizza per *Sinistro* e per *Annualità*.

3.13 - Precisazione apparecchi di protezione e stabilizzazione - applicazione dei *Deducibili*

I danni indiretti conseguenti a danni materiali e diretti determinati da cause esterne quali variazioni di tensione, cause elettriche e/o magnetiche sono indennizzabili alle condizioni sotto riportate.

Nel caso in cui:

1. vengano colpiti congiuntamente sia i *Macchinari* e che i sistemi di protezione e stabilizzazione correttamente installati, funzionanti e mantenuti, l'eventuale danno indiretto viene risarcito con l'applicazione dei *Deducibili* riportati in Polizza relativamente alla Sezione 3 - Danni Indiretti;
2. vengano colpiti *Macchinari* senza danneggiare i sistemi di protezione e stabilizzazione correttamente installati, funzionanti e

manutenuti, l'eventuale danno indiretto viene risarcito con l'applicazione di una *Franchigia* temporale di 21 giorni in deroga a quanto riportato in *Polizza* relativamente alla Sezione 3 - Danni Indiretti;

3. vengano colpiti i *Macchinari* e i sistemi di protezione e stabilizzazione non esistano o non siano correttamente installati, funzionanti e mantenuti, non avrà luogo alcun Indennizzo anche per gli eventuali danni indiretti.

3.14 - *Periodo di Indennizzo*

Il periodo massimo di *Indennizzo* e la *Franchigia* sono indicati in *Polizza*. *Periodo di Indennizzo* e *Franchigia* espressa in giorni decorrono entrambi dalla data di denuncia del *Sinistro*.

3.15 - *Variazione del Deducibile*

A parziale deroga di quanto indicato in *Polizza*, si precisa che i *Deducibili* (*Franchigia* espressa in giorni) si intendono raddoppiati nel caso in cui anche solo una delle dichiarazioni del *Contraente* riportate nel *Questionario di impianto* relative a:

- A) Tipo di pannello;
- B) Reazione al fuoco;
- C) Resistenza grandine;
- D) Manutenzione;

non sia corrispondente alla situazione del *Macchinario* al momento del *Sinistro*.

Pertanto, il *Contraente* e l'*Assicurato* devono dare immediata *Comunicazione* scritta alla *Compagnia* di qualsiasi variazione relativa a quanto dichiarato in merito ai punti sopra indicati.

Sezione 4

Responsabilità Civile del proprietario - solo per impianti in leasing



Dove vale la copertura?

4.1 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale per il *Macchinario* assicurato, installato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

4.2 - Validità temporale

L'Assicurazione vale per gli eventi accaduti durante l'Annualità di *Polizza*.



Che cosa è assicurato e come?

4.3 - Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* assicura il proprietario delle *Cose Assicurate*, indicato in *Polizza* e di seguito denominato locatore, fino alla concorrenza del *Massimale*, per *Sinistro* e per *Annualità*, riportato in *Polizza*.

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne il locatore di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *Risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle *Cose assicurate*, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà delle *Cose assicurate* in *Polizza*.

Quanto sopra si intende valido a condizione che il *Macchinario* assicurato sia conforme alle norme di Legge al momento della sua installazione.



Che cosa non è assicurato?

4.4 - Delimitazioni dell'Assicurazione

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio per il Contraente siano essi dipendenti e non di quest'ultimo.

L'Assicurazione non comprende:

- i danni, cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell'uso e della conduzione delle *Cose assicurate*;
- i danni alle altre cose date in locazione dal locatore;
- i danni da *Furto*;
- tutti i *Rischi* di Responsabilità civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'Assicurazione;
- i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dal Contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- i danni da inquinamento in genere;
- danni dovuti a responsabilità facenti capo al costruttore, o fornitore, o installatore, o manutentore delle *Cose assicurate*;
- danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai *Rischi* assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- i) danni di qualsiasi natura derivanti da perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici
- causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
- anche se causati da atti dolosi, *Atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato*.
- j) i danni riconducibili a malattie trasmissibili, intendendosi per queste ultime qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro organismo in cui:
- la sostanza o l'agente include, ma non è limitato a, virus, batteri, parassiti o altri organismi o qualsiasi loro variazione, siano essi considerati viventi o meno;
 - il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trasmissione per via aerea, trasmissione tramite fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi;
- e
- la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni fisiche, patologie, danni alla salute, al benessere o alla proprietà dell'uomo;
- k) i danni riconducibili a "epidemie" o "pandemie", così qualificate dall' Organizzazione Mondiale della Sanità, ivi inclusa, fra queste, la c.d. COVID 19.



Cosa fare in caso di Sinistro?

4.5 - Denuncia di Sinistro

Il *Contraente e/o l'Assicurato* deve:

1. Presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
 - tipologia e elenco dei danni;
 - esistenza di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio*;
 - recapiti e-mail e telefonici del *Contraente e/o dell'Assicurato*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice Civile).

Oltre alla denuncia scritta dovrà essere consegnata copia dei seguenti documenti, salvo quanto diversamente indicato:

- a) relazione sottoscritta dall'*Assicurato* sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici ed e-mail del danneggiato;
- b) eventuale richiesta di *Risarcimento* danni;
- c) documenti attestanti il rapporto con il danneggiato;
- d) eventuali atti giudiziari;
- e) sopralluogo/verbale autorità intervenute;
- f) denuncia alle autorità;
- g) documentazione attestante l'entità del danno, se disponibile;
- h) attestazione di conformità alle disposizioni di legge del *Macchinario* assicurato;
- i) certificazione medica attestante la stabilizzazione dei postumi o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- j) autocertificazione attestante lo stato di famiglia (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);

Inoltre, su richiesta motivata della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (come previsto al punto 4.6 - Tempi di gestione del *Sinistro*).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'*Intermediario assicurativo* o alla *Compagnia*.



Come è gestito il Sinistro?

4.6 - Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel precedente punto 4.5 - Denuncia di *Sinistro*, la *Compagnia* avrà **60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro***.

La *Compagnia* entro tale termine comunicherà l'eventuale non operatività della *Polizza* per il *Sinistro*.

Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere ulteriore e specifica documentazione precisando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo della richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la *Compagnia* avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc.) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.

4.7 - Pagamento del *Risarcimento*

Quando l'*Assicurato* chiede formalmente alla *Compagnia* che il pagamento di quanto dovuto al terzo danneggiato venga effettuato a suo favore, questo viene eseguito entro 30 giorni da quando l'*Assicurato* avrà consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- copia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato;
- certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se l'*Assicurato* o il beneficiario del pagamento è una società;
- atto di quietanza sottoscritto o documento equivalente a conferma dell'accettazione della proposta liquidativa.

4.8 - Gestione delle controversie - Spese legali

La *Compagnia* assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome del proprietario dei beni assicurati (locatore), designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti al proprietario delle *Cose assicurate* stesso (locatore). Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il proprietario delle *Cose assicurate* (locatore) entro il limite di 1/4 del *Massimale* stabilito in *Polizza*, per il danno al quale si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra *Compagnia* e proprietario delle *Cose assicurate* (locatore), in proporzione al rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla *Compagnia* fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La *Compagnia* non riconosce spese da essa non autorizzate, né spese sostenute dal proprietario delle *Cose assicurate* (locatore) per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

4.9 - *Deducibile*

Si conviene tra le parti che, in caso di *Sinistro risarcibile* a termini di *Polizza*, resta a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro* una *Franchigia* o uno *Scoperto* come indicato in *Polizza*.

4.10 - Variazione del *Deducibile*

A parziale deroga di quanto indicato in *Polizza*, si precisa che i *Deducibili (Franchigia e/o Scoperto)* si intendono raddoppiati nel caso in cui anche solo una delle dichiarazioni del *Contraente* riportane nel *Questionario di impianto* relative a:

- A) Tipo di pannello;
- B) Reazione al fuoco;
- C) Resistenza grandine;
- D) Manutenzione;

non sia corrispondente alla situazione del Macchinario al momento del *Sinistro*.

Pertanto, il *Contraente* e l'*Assicurato* devono dare immediata *Comunicazione* scritta alla *Compagnia* di qualsiasi variazione relativa a quanto dichiarato in merito ai punti sopra indicati.

Zurich Insurance Europe AG

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania
Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di
BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 31.08 al n. I.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it - www.zurich.it

P.0646.SET INFORMATIVO - ed. 10.2024

